

SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

510^a SEDUTA PUBBLICA RESOCONTO STENOGRAFICO

MARTEDÌ 28 OTTOBRE 1986

Presidenza del presidente FANFANI,
indi del vice presidente OSSICINI
e del vice presidente SCEVAROLLI

INDICE

CONGEDI E MISSIONI	Pag. 3	PARLAMENTO EUROPEO	
GRUPPI PARLAMENTARI		Trasmissione di documenti	Pag. 5
Composizione	3	DISEGNI DI LEGGE	
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER IL PARERE AL GOVERNO SULLE NORME DELEGATE RELATIVE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA		Discussione:	
Variazioni nella composizione	3	«Modifica dell'articolo 1 della legge 20 mag- gio 1965, n. 507, concernente l'inasprimento delle sanzioni amministrative per i giochi automatici e semiautomatici» (1244), d'ini- ziativa dei deputati Scaiola ed altri (<i>Appro- vato dalla 2^a Commissione permanente della Camera dei deputati</i>).	
DISEGNI DI LEGGE		Approvazione, con modificazioni, con il se- guente titolo: «Modifica dell'articolo 1 della legge 20 maggio 1965, n. 507, concernente l'inasprimento delle sanzioni per i giochi automatici e semiautomatici»:	
Annunzio di presentazione e assegnazione ...	3	GARIBALDI (PSI), f.f. relatore	6, 8, 10
Annunzio di presentazione	3	PAVAN, sottosegretario di Stato per l'inter- no	7 e passim
Assegnazione	4	TARAMELLI (PCI)	9
Presentazione di relazioni	5	RUFFINO (DC)	9, 10, 11
GOVERNO		BIGLIA (MSI-DN)	11
Trasmissione di documenti	5		
PETIZIONI			
Annunzio	5		

Discussione e approvazione con modificazioni:

«Norme concernenti i limiti d'altezza per la partecipazione ai concorsi pubblici» (1677), d'iniziativa dei deputati Colombini ed altri (Approvato dalla 1^a Commissione permanente della Camera dei deputati):

NESPOLO (PCI)	Pag. 13, 16
GARIBALDI (PSI), relatore	14, 15
* MAMMÌ, ministro senza portafoglio per i rapporti col Parlamento	14, 15, 17
BIGLIA (MSI-DN)	16, 17

Discussione e approvazione:

«Disciplina delle procedure contrattuali dello Stato per l'esecuzione di programmi di ricerca e per l'acquisizione e la manutenzione di prodotti ad alta tecnologia» (1844) (Approvato dalla 6^a Commissione permanente della Camera dei deputati):

VITALE (PCI)	18
VENANZETTI (PRI), relatore	18
RAVAGLIA, sottosegretario di Stato per il tesoro	19
FRANZA (PSDI)	23

«Conservazione e recupero dei rioni Sassi di Matera» (1790) (Approvato dalla 9^a Commissione permanente della Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Colombo ed altri; Cardinale ed altri; Ruffolo e Lodigiani; Ermelli Cupelli ed altri):

GIURA LONGO (PCI)	Pag. 24
D'AMELIO (DC)	26
SALERNO (DC), relatore	28
* VIZZINI, ministro senza portafoglio per gli affari regionali	30
SCARDACCIONE (DC)	37

INTERPELLANZE E INTERROGAZIONI

Annuncio di risposte scritte ad interrogazioni	40
Annuncio	40, 41

ORDINE DEL GIORNO PER LA SEDUTA DI

MERCOLEDÌ 29 OTTOBRE 1986	43
--	----

N. B. — L'asterisco indica che il testo del discorso non è stato restituito corretto dall'oratore

Presidenza del presidente FANFANI

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 16,30).

Si dia lettura del processo verbale.

SCLAVI, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del 23 ottobre.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Agnelli, Avellone, Boggio, Fabiani.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Angeloni, Antoniazzi, Bombardieri, Cengarle, Di Corato, Ferrara Nicola, Gigli, Iannone, Spano Ottavio, Vecchi, Zito, in Calabria, Campania e Puglia nell'ambito dell'indagine conoscitiva in materia di intermediazione nel mercato del lavoro nel Mezzogiorno.

Gruppi parlamentari, composizione

PRESIDENTE. Il senatore Pucci ha dichiarato di aver aderito al Gruppo democratico cristiano.

Commissione parlamentare per il parere al Governo sulle norme delegate relative alla riforma tributaria, variazioni nella composizione

PRESIDENTE. Il senatore Noci è stato chiamato a far parte della Commissione parlamentare per il parere al Governo sulle norme delegate relative alla riforma tributa-

ria, in sostituzione del senatore Finocchiaro, entrato a far parte del Governo.

Disegni di legge, annuncio di presentazione e assegnazione

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente disegno di legge:

dal Presidente del Consiglio dei ministri e dal ministro dell'agricoltura e delle foreste:

«Conversione in legge del decreto-legge 27 ottobre 1986, n. 701, recante misure urgenti in materia di controlli degli aiuti comunitari alla produzione dell'olio d'oliva» (2009).

Detto disegno di legge è stato deferito in sede referente alla 9^a Commissione permanente (Agricoltura), previ pareri della 1^a, della 2^a, della 6^a, della 11^a Commissione e della Giunta per gli affari delle Comunità europee.

La 1^a Commissione permanente, udito il parere della 9^a Commissione, riferirà all'Assemblea nella seduta del 29 ottobre 1986, ai sensi dell'articolo 78, terzo comma, del Regolamento, sulla sussistenza dei presupposti richiesti dall'articolo 77, secondo comma, della Costituzione.

Disegni di legge, annuncio di presentazione

PRESIDENTE. In data 27 ottobre 1986, è stato presentato il seguente disegno di legge:

dal Ministro della pubblica istruzione:

«Programmi di attività elettive nonchè per l'educazione alla salute e per le iniziative giovanili volte alla prevenzione delle tossicodipendenze» (2008).

In data 24 ottobre 1986 sono stati presentati i seguenti disegni di legge d'iniziativa dei senatori:

SIGNORINO. — DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. — «Modificazioni all'articolo 81 della Costituzione» (2004);

GIANOTTI, BAIARDI, PETRARA, CONSOLI, FELICETTI, MARGHERI, POLLIDORO e URBANI. — «Norme per la produzione, la distribuzione e la raccolta dei contenitori commerciali» (2005);

COMASTRI, CASCIA, DE TOFFOL, MARGHERITI e CANETTI. — «Destinazione di parte dei proventi derivanti dalla tassa per la licenza di porto d'armi per uso di caccia alle associazioni venatorie ed ambientaliste per lo svolgimento dei compiti previsti dall'articolo 30 della legge 27 dicembre 1977, n. 968, e per interventi per la tutela ed il ripristino di fauna ed ambiente» (2006).

In data 27 ottobre 1986 è stato presentato il seguente disegno di legge d'iniziativa dei senatori:

MARCHIO, BIGLIA, COSTANZO, DEL PRETE, FILETTI, FINESTRA, FRANCO, GIANGREGORIO, GRADARI, LA RUSSA, MITROTTI, MOLTISANTI, MONACO, PISANÒ, PISTOLESE, POZZO, RASTRELLI e SIGNORELLI. — «Regolamentazione degli interventi straordinari per Roma Capitale» (2007).

Disegni di legge, assegnazione

PRESIDENTE. In data 25 ottobre 1986, i seguenti disegni di legge sono stati deferiti

— in sede referente:

alla 6^a Commissione permanente (Finanze e tesoro):

«Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, concernente modifiche al regime delle esenzioni dalle imposte sul reddito degli interessi e altri proventi delle obbligazioni e dei titoli di cui all'articolo 31 del decreto del Presi-

dente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601» (2002) (*Approvato dalla Camera dei deputati*), previ pareri della 1^a e della 5^a Commissione.

La 1^a Commissione permanente, udito il parere della 6^a Commissione, riferirà all'Assemblea nella seduta del 29 ottobre 1986, ai sensi dell'articolo 78, terzo comma, del Regolamento, sulla sussistenza dei presupposti richiesti dall'articolo 77, secondo comma, della Costituzione;

alla 8^a Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni):

«Conversione in legge del decreto-legge 26 settembre 1986, n. 582, concernente norme integrative della legge 11 gennaio 1986, n. 3, per la determinazione delle caratteristiche tecniche dei caschi protettivi in dotazione alle Forze armate, ai Corpi armati dello Stato, alla polizia di Stato ed ai Corpi di polizia municipale e modifiche alla legge 11 gennaio 1986, n. 3, in materia di uso del casco protettivo» (2003) (*Approvato dalla Camera dei deputati*), previ pareri della 1^a, della 2^a e della 4^a Commissione.

La 1^a Commissione permanente, udito il parere della 8^a Commissione, riferirà all'Assemblea nella seduta del 29 ottobre 1986, ai sensi dell'articolo 78, terzo comma, del Regolamento, sulla sussistenza dei presupposti richiesti dall'articolo 77, secondo comma, della Costituzione.

Il seguente disegno di legge è stato deferito

— in sede referente:

alla 8^a Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni):

GARIBALDI ed altri. — «Norme per la circolazione delle motoagricole e dei rimorchi agricoli di fabbricazione artigianale» (1956), previ parere della 9^a e della 10^a Commissione.

Disegni di legge, presentazione di relazioni

PRESIDENTE. A nome della 6^a Commissione permanente (Finanze e tesoro), in data 24 ottobre 1986, sono state presentate le seguenti relazioni:

dal senatore Orciari, sul disegno di legge: ORCIARI ed altri. — «Adeguamento e aggancio automatico degli assegni accessori corrisposti ai militari di leva e di carriera appartenenti alle forze armate, ai corpi armati ed ai corpi militarmente ordinati, grandi invalidi per servizio militare ed equiparati e ai corrispondenti assegni annessi alle pensioni di guerra» (1745);

dal senatore Venanzetti, sul disegno di legge: «Disciplina delle procedure contrattuali dello Stato per l'esecuzione di programmi di ricerca e per l'acquisizione e la manutenzione di prodotti ad alta tecnologia» (1844) (*Approvato dalla 6^a Commissione permanente della Camera dei deputati*).

A nome della 8^a Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni), in data 24 ottobre 1986, il senatore Salerno ha presentato la relazione sul disegno di legge: Deputati COLOMBO ed altri; CARDINALI ed altri; RUFFOLO e LODIGIANI; ERMELLI CUPELLI ed altri. — «Conservazione e recupero dei rioni Sassi di Matera» (1790) (*Approvato dalla 9^a Commissione permanente della Camera dei deputati*).

Governo, trasmissione di documenti

PRESIDENTE. Il Ministro della marina mercantile ha inviato, ai sensi dell'articolo 9 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, la comunicazione concernente la ricostituzione del Consiglio di amministrazione dell'Ente autonomo del Porto di Palermo.

Tale comunicazione è stata trasmessa, per competenza, alla 8^a Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni).

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale ha inviato, ai sensi dell'articolo 9 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, la comu-

nicazione concernente la costituzione del Consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale di assistenza e previdenza per i pittori e scultori, musicisti, scrittori ed autori drammatici.

Tale comunicazione è stata trasmessa, per competenza, alla 11^a Commissione permanente (Lavoro, emigrazione, previdenza sociale).

Petizioni, annuncio

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a dare lettura del sunto della seguente petizione pervenuta al Senato.

SCLAVI, *segretario*: il signor Claudio PALLINI e numerosissimi altri cittadini della provincia di Siena chiedono l'adozione di provvedimenti volti ad attuare la graduale abolizione dei *tickets* sulle prestazioni sanitarie; a qualificare il servizio sanitario nazionale e razionalizzare la spesa ad esso relativa e ad assicurare il finanziamento mediante le entrate fiscali; a ristrutturare l'industria e a potenziare la ricerca nel campo farmaceutico, nonchè ad effettuare un'opportuna revisione del prontuario farmaceutico (*Petizione n. 171*).

PRESIDENTE. A norma del Regolamento, questa petizione è stata trasmessa alla Commissione competente.

Parlamento europeo, trasmissione di documenti

PRESIDENTE. Il Presidente del Parlamento europeo ha trasmesso il testo di tre risoluzioni, approvate da quell'Assemblea rispettivamente l'11 settembre 1986 la prima e il 12 settembre 1986 le altre, su:

«La centrale nucleare di Cattenom» (*Doc. XII, n. 158*);

«La liberalizzazione e l'armonizzazione nel settore dei trasporti» (*Doc. XII, n. 159*);

«La chiusura della procedura di consultazione del Parlamento europeo sulla proposta della Commissione delle Comunità euro-

pee al Consiglio, concernente un regolamento che fissa le condizioni per l'ammissione di vettori non residenti ai trasporti nazionali di merci o di persone per via navigabile in uno Stato membro» (*Doc. XII, n. 160*).

Detti documenti saranno inviati alle competenti Commissioni permanenti.

Discussione del disegno di legge:

«Modifica dell'articolo 1 della legge 20 maggio 1965, n. 507, concernente l'inasprimento delle sanzioni amministrative per i giochi automatici e semiautomatici» (1244), d'iniziativa dei deputati Scaiola ed altri (Approvato dalla 2^a Commissione permanente della Camera dei deputati)

Approvazione, con modificazioni, con il seguente titolo: «Modifica dell'articolo 1 della legge 20 maggio 1965, n. 507, concernente l'inasprimento delle sanzioni per i giochi automatici e semiautomatici»

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Modifica dell'articolo 1 della legge 20 maggio 1965, n. 507, concernente l'inasprimento delle sanzioni amministrative per i giochi automatici e semiautomatici», d'iniziativa dei deputati Scaiola, Sarti, Savio, Lo Bello e Zoppi, già approvato dalla II Commissione permanente della Camera dei deputati.

Non essendovi iscritti a parlare nella discussione generale, do la parola al relatore.

GARIBALDI, *f.f. relatore*. Signor Presidente, vorrei — per chiarirlo soprattutto a me stesso — ripercorrere brevemente le ragioni di diritto che hanno portato all'esame di questo provvedimento.

L'articolo 110 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza del 1931 precisava tra l'altro che «è vietato concedere licenze per l'uso nei luoghi pubblici o aperti al pubblico di apparecchi o congegni automatici da gioco o da trattenimento di qualsiasi specie». La Corte costituzionale ha ritenuto questa formulazione, così come è accennato ed esplicitato nella relazione, lesiva del principio della

iniziativa economica, nel senso di una restrizione della stessa.

Allora il legislatore intervenne nel 1965 con la legge n. 507, la quale precisava come l'uso di apparecchi o di congegni automatici e semiautomatici — in aggiunta al precedente testo unico, articolo 110 — è vietato nei luoghi pubblici o aperti al pubblico e nei circoli ed associazioni di qualunque specie, dilatando quindi la previsione relativa alla sede. Ha poi precisato che si considerano come apparecchi e congegni automatici e semiautomatici da gioco quelli che possono dar luogo a scommesse — esplicitando, quindi, le condizioni del divieto — o consentono la vincita di un qualsiasi premio in danaro o in natura, anche sotto forma di consumazione o di ripetizione di partita.

Con il presente disegno di legge si precisano meglio tra l'altro le condizioni per definire il campo di liceità di attività o giochi di questo tipo, prescrivendo come l'installazione — evenienza che non era prevista nelle precedenti norme — e l'uso di apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici — si tratta di un'ulteriore aggiunta — da gioco d'azzardo siano vietati nei luoghi pubblici eccetera, ed ulteriormente si definiscono quelli che di tali apparecchi debbono essere considerati finalizzati al gioco d'azzardo, vale a dire quelli che consentono la vincita di un qualsiasi premio in danaro o in natura, con ciò escludendosi — cosa che era prevista al secondo comma dell'articolo 1 della legge n. 507 del 1965 — il concetto di ripetizione di partita.

Inoltre si precisa che per gli apparecchi automatici — si omette la parola congegni, che forse è opportuno invece inserire per mantenere la simmetria con il primo comma, e questa è la proposta che il relatore fa — semiautomatici ed elettronici da trattenimento e da gioco di abilità il premio può consistere nella ripetizione di una partita e per non più di tre volte. Anche in questo caso si tratta di una nuova fattispecie.

Questo dunque è l'obiettivo che persegue il disegno di legge con un meccanismo un po' complesso, se vogliamo, ma di facile lettura

ove lo si voglia intendere nel modo che ho tentato di spiegare.

Prima di concludere, annuncio che non ho obiezioni agli emendamenti preannunciati dal Governo e pertanto fin d'ora dichiaro di accettarli; ovviamente, sono altresì favorevole all'emendamento da me presentato all'articolo 1, che mi pare si chiarisca da solo.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

PAVAN, sottosegretario di Stato per l'interno. Signor Presidente, onorevoli colleghi, la proposta che si sottopone oggi all'esame dell'Assemblea corrisponde — come ha accennato il relatore — all'esigenza di modificare la legge n. 507 del 1965, alla stregua anche dell'evoluzione dei costumi e dei principi ispiratori che regolano il gioco, ivi compresa l'esigenza di contrastare in modo sempre più efficace il gioco d'azzardo.

La legge n. 507 — vale la pena di ricordarlo — ha modificato il terzo ed il quarto comma dell'articolo 110 del regio-decreto n. 779 del 1931 relativo all'approvazione del testo unico della legge di pubblica sicurezza e colpisce soltanto l'uso degli apparecchi da gioco automatici e semiautomatici senza prevedere una specifica sanzione per l'installazione degli stessi apparecchi. Inoltre nessuna autorizzazione è prevista per la costruzione degli apparecchi di cui trattasi.

La normativa che si propone, pertanto, colma le lacune della precedente disciplina, fornendo una definizione degli apparecchi per gioco d'azzardo e ne vieta espressamente oltre che l'uso, anche l'installazione. In tal modo, perchè si concretizzi il reato, è necessario il solo accertamento della presenza dell'apparecchio nel locale e non pure quello dell'utilizzo dello stesso, che per la presente normativa è circostanziale alla flagranza dell'illecito, ferme restando le sanzioni di cui all'articolo 718 del codice penale che punisce il gioco d'azzardo. È prevista inoltre, in aggiunta a più precise sanzioni pecuniarie, la pena dell'arresto da sei mesi a tre anni, la confisca — in caso di recidiva — e la distruzione degli apparecchi. Si è inteso in tal senso contrastare in maniera più decisiva

l'uso degli apparecchi per gioco d'azzardo che consentono ai titolari delle case da gioco di accumulare rapidamente notevoli profitti attirando pertanto l'interesse della malavita organizzata che cerca continuamente spazi per proliferare nel settore.

È tuttavia il caso di evidenziare che la piena efficacia dei citati provvedimenti ablativi può essere assicurata solo in caso di immediata operatività degli stessi, prescindendo dalla recidività del titolare ed in questo modo giustifico anche gli emendamenti 1.2 e 1.3.

La normativa in esame introduce la distinzione tra gli apparecchi considerati da gioco d'azzardo, nei quali il risultato è prevalentemente determinato da alea, e gli apparecchi cosiddetti di abilità, nei quali l'esito della partita è invece prevalentemente determinato dall'abilità del giocatore. La normativa proposta, come già accennato, si completa con la previsione, ai fini della costruzione degli apparecchi da gioco automatici e semiautomatici, della necessità di acquisire apposita autorizzazione da parte del Ministero dell'industria, sentito il Dicastero dell'interno, e ciò allo scopo di rendere illegale anche la sola attività di costruzione e di vendita di apparecchi da gioco d'azzardo. Il Governo ritiene che il provvedimento oggi in esame, che si pone all'attenzione di questa Assemblea, possa garantire, con gli emendamenti che si propongono, una normativa più organica e pertanto ne raccomanda l'approvazione.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli nel testo proposto dalla Commissione.

L'articolo 1 è il seguente:

Art. 1.

L'articolo 1 della legge 20 maggio 1965, n. 507, è sostituito dal seguente:

«L'installazione e l'uso di apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da gioco d'azzardo sono vietati nei luoghi pubblici o aperti al pubblico e nei circoli ed associazioni di qualunque specie.

Si considerano apparecchi automatici, semiautomatici o elettronici per il gioco d'azzardo quelli che possono dar luogo a scommesse o consentono la vincita di un qualsiasi premio in denaro o in natura, escluse le macchine vidimatrici per il gioco del Totocalcio, dell'Enalotto e del Totip.

Per gli apparecchi automatici, semiautomatici e elettronici da trattenimento e da gioco di abilità il premio può consistere nella ripetizione di una partita e per non più di tre volte.

Oltre le sanzioni previste dal codice penale per il gioco d'azzardo, i contravventori sono puniti con l'ammenda da lire 1.000.000 a lire 10.000.000, nonchè con la pena dell'arresto da sei mesi a tre anni.

In caso di recidiva la sanzione è raddoppiata ed è disposta la confisca degli apparecchi e congegni, che devono essere distrutti.

Se il contravventore è titolare di licenza per pubblico esercizio, la licenza è sospesa per un periodo da uno a sei mesi e, in caso di recidiva, è revocata dal sindaco competente, con ordinanza motivata».

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sostituire l'alinea con il seguente:

I commi terzo e quarto dell'articolo 110 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, come sostituiti dall'articolo 1 della legge 20 maggio 1965, n. 507, sono sostituiti dai seguenti:».

1.1 IL RELATORE

Al comma 1, quarto capoverso, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «È inoltre disposta la confisca degli apparecchi e congegni, che devono essere distrutti».

1.2 IL GOVERNO

Al comma 1, sopprimere il quinto capoverso.

1.3 IL GOVERNO

Al comma 1, sesto capoverso, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e con le modalità previste dall'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616»

1.4 IL GOVERNO

Metto ai voti l'emendamento 1.1, presentato dal relatore.

È approvato.

GARIBALDI, *f.f. relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GARIBALDI, *f.f. relatore*. Signor Presidente, poichè al primo capoverso si parla di «apparecchi e congegni automatici», occorre uniformare anche le disposizioni dei capoversi secondo e terzo. Propongo pertanto i seguenti emendamenti:

Al comma 1, secondo capoverso, dopo le parole: «Si considerano apparecchi» aggiungere le seguenti: «e congegni».

1.5 IL RELATORE

Al comma 1, terzo capoverso, dopo le parole: «Per gli apparecchi» aggiungere le seguenti: «e congegni».

1.6 IL RELATORE

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi su questi emendamenti.

PAVAN, *sottosegretario di Stato per l'inter-no*. Il Governo è favorevole agli emendamenti.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.5, presentato dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.6, presentato dal relatore.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'emendamento 1.2.

PAVAN, *sottosegretario di Stato per l'inter-no*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PAVAN, *sottosegretario di Stato per l'inter-no*. La spiegazione dell'emendamento 1.2 è collegata anche alla soppressione proposta del quinto capoverso perchè si inaspriscono le pene in esso previste.

PRESIDENTE. Senatore Pavan, stiamo ora discutendo dell'emendamento 1.2; dopo passeremo all'emendamento successivo.

TARAMELLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TARAMELLI. Signor Presidente, ha ragione nel chiedere di non creare confusione nella discussione degli emendamenti, tuttavia consenta anche a me di richiamare l'emendamento 1.3, giacchè esso è in relazione con l'emendamento 1.2.

Il rappresentante del Governo, senatore Pavan, spiega che si è voluta inasprire la pena contenuta nel quinto capoverso, cioè la confisca degli apparecchi, poichè essa non era prevista nel quarto. Il Governo propone però la soppressione del quinto capoverso, ma in esso non si prevedeva soltanto la confisca degli apparecchi, bensì anche il raddoppio delle sanzioni, questo è il punto. Sono d'accordo nell'includere la confisca degli apparecchi anche nel quarto capoverso, tuttavia non mi sembra che si irrigidisca la legge rispetto a questa attività sopprimendo il quinto capoverso che prevedeva il raddoppio delle sanzioni.

GARIBALDI, *f.f. relatore*. Se gli apparecchi vengono confiscati non vi può essere recidiva.

TARAMELLI. Allora si deve eliminare anche il sesto capoverso perchè anche in esso è previsto il caso di recidiva. Occorre considerare la questione in tutti e tre i capoversi e

non in uno soltanto. Sono d'accordo nel prevedere anche in prima battuta la confisca, però l'inasprimento della pena è, in caso di recidiva, il raddoppio della sanzione; se invece si opera una soppressione, alla fine la legge risulterà più debole.

PRESIDENTE. Mi sembra che si siano anticipati argomenti riguardanti il successivo emendamento di soppressione 1.3.

RUFFINO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RUFFINO. Signor Presidente, il suo invito a fare chiarezza mi sembra opportuno. Condivido le osservazioni del senatore Taramelli; infatti sopprimendo il quinto capoverso dell'articolo 1 si attenuano le sanzioni penali. Tuttavia, poichè siamo in tema di sanzioni penali, mi permetto di fare osservare al rappresentante del Governo ed all'onorevole relatore che il quarto capoverso approvato dalla Commissione — e possiamo trattarlo congiuntamente in quanto vi è una connessione con ciò di cui stiamo discutendo — recita espressamente: «Oltre alle sanzioni previste dal codice penale per il gioco d'azzardo, i contravventori sono puniti con l'ammenda da lire 1.000.000 a lire 10.000.000, nonchè con la pena dell'arresto da sei mesi a tre anni».

A tal riguardo devo fare due osservazioni, una di carattere formale e una di carattere sostanziale. Per quanto concerne la prima, ci avviamo, per orientamento generale, a depenalizzare alcuni reati. Con questa norma andiamo in senso opposto e dobbiamo essere consapevoli del fatto che ci orientiamo in senso nettamente contrario a quello della legislazione penalistica che tende a depenalizzare alcuni reati. Da un punto di vista sostanziale, signor Presidente, onorevole rappresentante del Governo, cosa significa che oltre alle sanzioni previste dal codice penale per il gioco d'azzardo si impone un'ammenda e l'arresto da sei mesi a tre anni? Le sanzioni per il gioco d'azzardo sono previste nel nostro codice penale all'articolo 718 ed è prevista sia la pena dell'ammenda che quella

dell'arresto, da tre mesi ad un anno. Cosa vogliamo dire allora con queste sanzioni? Vorrei che il Governo chiarisse questa sua posizione: cosa significa aggiungere alla sanzione penale prevista dall'articolo 718 del codice penale un'ulteriore sanzione penale molto più grave. Forse sommiamo le due sanzioni penali? Vorrei che quanto meno fossimo consapevoli di quello che andiamo a votare.

Chiedo scusa se il mio intervento può apparire sommario, ma ho preso in esame solo ora il testo. Comunque credo sia giusto fare questa considerazione anche per evitare che la Camera dei deputati ci rinvii questo testo. Infatti il testo proposto dalla Camera dei deputati conteneva un riferimento corretto poichè diceva che oltre alle sanzioni di cui all'articolo 718 del codice penale (il quale dice che chi gioca d'azzardo è punito con l'ammenda e con l'arresto), i contravventori sono puniti con il pagamento di un'ammenda da lire un milione a lire dieci milioni. Noi diciamo che, oltre alle sanzioni previste dal codice penale, i contravventori sono puniti con l'ammenda e con la pena dell'arresto. Mi sembra che siamo di fronte ad un cumulo di pene che contrasta con l'indicazione di carattere formale che fornivo prima e che mi pare meriti un approfondimento e una riflessione, per evitare di legiferare forse in modo non del tutto corretto sotto il profilo tecnico-giuridico.

Affido quest'osservazione all'Assemblea, onorevole Presidente, facendo presente che, da parte nostra, non vi è alcun intento di attenuare le pene per i contravventori, ma desideriamo solo legiferare in un modo che sia tecnicamente corretto.

PRESIDENTE. Torniamo a mettere ordine nei nostri lavori perchè mi sembra che quest'abbinamento nella discussione sui capoversi quarto e quinto abbia creato confusione.

RUFFINO. Io ho chiesto di riesaminare la formulazione del quarto capoverso.

PRESIDENTE. Senatore Ruffino, le chiedo allora di formulare la sua proposta in merito a tale capoverso.

RUFFINO. A mio avviso una proposta corretta potrebbe essere quella di sopprimere le parole: «Oltre le sanzioni previste dal codice penale per il gioco d'azzardo». Il resto del capoverso rimarrebbe inalterato. Questo se vogliamo dare una certa organicità al nostro lavoro. Faccio questa proposta, pur tenendo presente l'osservazione sulla tendenza alla depenalizzazione. Comunque mi rimetto per questo alla volontà della Commissione.

PRESIDENTE. Onorevole relatore, intende precisare il suo pensiero al riguardo?

GARIBALDI f.f. relatore. Mi rendo conto che la formulazione del quarto capoverso non è certamente felice, ma credo di capirne il senso, anche se sono un relatore estemporaneo.

PRESIDENTE. Qui sono tutti estemporanei.

GARIBALDI, f.f. relatore. A mio parere, la preoccupazione è quella di stabilire che, indipendentemente dalla sanzione per l'installazione e l'uso degli apparecchi automatici, restano ferme le disposizioni relative alle sanzioni per il gioco d'azzardo. Il concetto è espresso male, non ci sono dubbi, però la novità consiste nel fatto che si punisce l'installazione, con la seconda parte del quarto capoverso, ferme restando le sanzioni previste per l'uso degli apparecchi e per il gioco d'azzardo. Questa probabilmente era l'intenzione allorquando si è formulato questo capoverso, anche se in maniera non chiara.

Io non sono un giurista, però la preoccupazione di non depenalizzare in senso letterale, (non di portare a sanzione amministrativa), di non punire il gioco d'azzardo in questo modo, deve essere, a mio avviso, prevalente.

Se il reato del gioco d'azzardo rientra nell'articolo 718 del codice penale, non ho obiezioni da sollevare in merito alla soppressione della prima parte del quarto capoverso, cioè delle parole: «Oltre le sanzioni previste dal codice penale per il gioco d'azzardo». Se questo è già previsto, ripeto, è chiaro che non vi è ragione d'opporci, secondo me.

Naturalmente, resta valida la seconda parte che prevede sanzioni per l'installazione

degli apparecchi. Questa è, infatti, una nuova figura di reato, che prevediamo con il disegno di legge in discussione.

PAVAN, *sottosegretario di Stato per l'inter-no*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PAVAN, *sottosegretario di Stato per l'inter-no*. Signor Presidente, cercherò di portare — almeno lo spero — un po' di chiarezza. Sulla formulazione proposta dal senatore Ruffino, dovrei esprimere parere contrario. Volendo però venire incontro all'esigenza di chiarezza espressa, faccio la seguente proposta. Il nuovo testo del quarto capoverso dovrebbe essere formulato nel modo seguente: «Oltre le sanzioni previste dal codice penale per il gioco d'azzardo, i contravventori sono puniti con l'ammenda da lire 1.000.000 a lire 10.000.000. È inoltre disposta la confisca degli apparecchi e congegni, che devono essere distrutti». Riformulo, in sostanza, l'emendamento 1.2, nel senso di sopprimere le parole: «nonchè con la pena dell'arresto da sei mesi a tre anni». Il periodo aggiunto in fine resta lo stesso.

RUFFINO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RUFFINO. Di fronte alla posizione assunta ora dal Governo, ritengo superata la mia proposta, in quanto in quella avanzata dal sottosegretario Pavan mi sembra sia recepito nella sostanza il mio intendimento.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.2.

BIGLIA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BIGLIA. Signor Presidente, vorrei fare una dichiarazione di voto e, contestualmente, una proposta. Mi sembrava che l'intento del

disegno di legge fosse quello di far salve le sanzioni che puniscono il gioco d'azzardo. Quindi, l'errore consiste nell'aver usato il termine «Oltre». Infatti, l'uso di tale termine significa l'applicazione automatica di quelle sanzioni a quelle altre previste dal disegno di legge in discussione. Invece, la logica vorrebbe che, laddove si tratta soltanto di violazione delle norme previste in questo provvedimento, vi siano le sanzioni in esso già contenute, salva però l'applicazione delle sanzioni previste per il gioco d'azzardo nei casi in cui questo venga esercitato. Non vi è identità, infatti: ad esempio, l'installazione di un apparecchio vietato non è certamente esercizio di gioco d'azzardo, e non sarebbe mai punita come tale e, quindi, in quel caso si deve applicare soltanto la sanzione prevista in questo disegno di legge.

A mio avviso, sarebbe quindi opportuno dire: «Salvo le sanzioni previste dal codice penale per il gioco d'azzardo», naturalmente laddove esiste il gioco d'azzardo. Cioè, far salva l'applicazione delle sanzioni previste per il gioco d'azzardo e, quindi, con una formula che spesso usa il legislatore per un reato più grave, rimarrebbero applicabili le sanzioni previste per il reato più grave. Salva l'applicazione delle sanzioni previste per il gioco d'azzardo — ripeto — laddove questo esista; mentre per la violazione delle norme contenute nel disegno di legge in discussione, si prevedono altre sanzioni.

Quindi, avrei voluto intervenire nel dibattito per proporre di sostituire la parola «Oltre» con l'altra «Salvo» e tale sostituzione avrebbe soddisfatto le esigenze del proponente dell'emendamento soppressivo, senza al tempo stesso ridurre tutto ad un *unicum*, che non esiste perchè — ripeto — bisogna distinguere tra gioco d'azzardo e violazione delle disposizioni contenute nel provvedimento in esame.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.2, presentato dal Governo, nel nuovo testo.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'emendamento 1.3.

PAVAN, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PAVAN, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Signor Presidente, ascoltate le precedenti osservazioni del senatore Taramelli, ritengo che l'emendamento possa essere riformulato. Infatti, invece di sopprimere l'intero quinto capoverso, è opportuno sopprimere solamente le parole «ed è disposta la confisca degli apparecchi e congegni, che devono essere distrutti» in quanto è un'ipotesi già considerata dal precedente capoverso. Pertanto il quinto capoverso risulterebbe nel seguente modo: «In caso di recidiva la sanzione è raddoppiata».

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.3, presentato dal Governo, nel testo modificato.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.4, presentato dal Governo.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 1, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 2:

Art. 2

1. Per la produzione di apparecchi o congegni automatici, semiautomatici ed elettronici rispondenti ai criteri di cui al precedente articolo 1, dovrà essere concessa apposita licenza da parte del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il Ministero dell'interno.

2. Per l'importazione di apparecchi o congegni automatici, semiautomatici ed elettronici rispondenti ai criteri di cui al precedente articolo 1, dovrà essere concessa apposita

licenza da parte del Ministero del commercio con l'estero, sentito il Ministero dell'interno.

3. Nel caso di mancata acquisizione delle licenze di cui al precedente comma 2, si applicano le pene previste dal quarto capoverso dell'articolo 1 della presente legge.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso, il cui titolo, nel testo proposto dalla Commissione, è il seguente: «Modifica dell'articolo 1 della legge 20 maggio 1965, n. 507, concernente l'inasprimento delle sanzioni per i giochi automatici e semiautomatici».

È approvato.

Discussione e approvazione, con modificazioni, del disegno di legge:

«Norme concernenti i limiti d'altezza per la partecipazione ai concorsi pubblici» (1677), d'iniziativa dei deputati Colombini ed altri (Approvato dalla 1ª Commissione della Camera dei deputati)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Norme concernenti i limiti d'altezza per la partecipazione ai concorsi pubblici», già approvato dalla 1ª Commissione permanente della Camera dei deputati, d'iniziativa dei deputati Colombini, Bottari, Granati Caruso, Pedrazzi Cipolla, Amadei Ferretti, Badesi Polverini, Belardi Merlo, Bianchi Beretta, Bochicchio Schelotto, Bonetti Mattinzoli, Boselli, Bosi Maramotti, Calvanese, Capecchi Pallini, Ceci Bonifazi, Cocco, Cominato, Dignani Grimaldi, Fabbri Seroni, Fagni, Filippini, Fracchia, Francese, Gelli, Giovagnoli, Sposetti, Lanfranchi Cordioli, Loda, Lodi Faustini Fustini, Macis, Mainardi Fava, Migliasso, Minozzi, Montanari Fornari, Palmi Lattanzi, Scaramucci Guaitini, Trebbi e Umidi Sala, già approvato dalla 1ª Commissione della Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Nespolo. Ne ha facoltà.

Presidenza del vice presidente OSSICINI

NESPOLO. Signor Presidente, onorevole Sottosegretario, onorevoli senatori, il provvedimento oggi al nostro esame può apparire di dettaglio mentre è un disegno di legge che riveste una notevole importanza poichè è teso a sanare delle vere e proprie discriminazioni che si sono a lungo realizzate nella pubblica amministrazione. Questo testo, che è stato approvato dalla Camera dei deputati, ha origine da una vicenda a tutti nota, cioè dall'articolo 4 del regolamento del personale civile e di ruolo degli istituti di prevenzione e pena, approvato con regio decreto n. 2041 del 1940, nel quale si fissavano i requisiti di ammissione ai concorsi nel seguente modo: «Gli aspiranti ai concorsi devono avere una statura non inferiore a metri 1,60, appartenere alla razza ariana e, a seconda dell'età, essere iscritti al Partito nazionale fascista o alla GIL».

Delle tre condizioni fissate da questo decreto solamente due, e precisamente l'iscrizione al fascio e l'appartenenza alla razza ariana, sono state rimosse da molto tempo dalla Costituzione dell'Italia democratica e repubblicana mentre la terza, quella che riguarda la discriminazione sulla base dei limiti di altezza, purtroppo non è stata corretta. Ciò ha prodotto anche vicende molto spiacevoli, a tutti quanti note, in quanto sono state ampiamente e giustamente descritte dalla stampa, che riguardano persone che hanno partecipato a concorsi pubblici e che non hanno potuto accedere al posto, pur avendo vinto il concorso stesso, proprio per un problema di altezza. Pertanto, rimuovere questa norma assolutamente inaccettabile mi sembra giusto e mi permetto di dire, intervenendo brevemente su un provvedimento che ritengo molto ragionevole, che ha incontrato anche nel dibattito in Commissione il consenso di quasi tutte le parti politiche che siedono in Parlamento, che il disegno di legge in esame riguarda tutti natural-

mente, ma in modo particolare le donne, rispetto alle quali è assai evidente che un limite di altezza fissato per tutti diventa ancora più discriminatorio.

Mi permetto soltanto, in conclusione di questo breve intervento, di sottolineare un fatto. Mi pare che con questo provvedimento si vada nel senso della realizzazione, sia pure in un settore molto specifico, in un ambito molto delimitato, di una parità tra uomo e donna sostanziale e non formale. Infatti questi sono tempi, onorevoli colleghi, in cui si sente molto parlare di parità e spesso volte si confonde la parità formale con quella sostanziale e si nasconde dietro un ragionamento di parità formale in realtà una discriminazione sostanziale.

Perchè faccio questo ragionamento? Per riferirmi — me lo consente l'occasione, anche se non l'argomento specifico — ad un esempio, che è solo l'ultimo in quanto se ne potrebbero fare altri, cioè al disegno di legge che ha presentato il Ministro della difesa, senatore Giovanni Spadolini, sul servizio militare delle donne. In quel provvedimento noi vediamo che in realtà, dietro un'apparente parità (anche le donne fanno il militare), c'è una sostanziale disparità visto che le donne sono relegate, in quel provvedimento, a servizi ausiliari e visto che i problemi sono ben altri.

Quello che voglio dire, in conclusione, è che porre dei limiti di altezza, come è stato fatto in tante occasioni, non soltanto per i concorsi negli istituti di prevenzione e pena, ma anche in tanti altri momenti della pubblica amministrazione, stabilire ad esempio che il limite di altezza è fissato per tutti a un metro e ottanta è certamente discriminatorio anche verso alcuni uomini, ma in prima istanza soprattutto verso le donne, che per costituzione ovviamente sono un poco meno alte.

Quindi con questo provvedimento limitato, specifico, ma a mio parere di grande importanza, attuiamo pienamente il dettato dell'articolo 3 della Costituzione.

All'articolo 2 di questo provvedimento sono previste deroghe, proprio perchè si vuol fare una scelta di ragionevolezza, volta a guardare anche alla specifica necessità di alcuni ambiti della pubblica amministrazione. Però queste deroghe devono essere definite, ove lo si ritenga necessario — potrebbe anche darsi di no — da un decreto del Presidente del Consiglio entro i novanta giorni successivi all'entrata in vigore del provvedimento al nostro esame. Con tale decreto si devono indicare specificamente le mansioni e le motivazioni di queste deroghe e si deve avere il parere di una serie di organismi importanti, tra cui la Commissione nazionale per la realizzazione della parità tra uomo e donna istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri.

Esprimo quindi il voto favorevole del Gruppo comunista a questo disegno di legge, che va in una direzione auspicabile, come — mi sia permesso di dire — sarebbe auspicabile che altri problemi, quello ad esempio dell'età per accedere ai pubblici concorsi, fossero rivisti sempre per realizzare o per operare in direzione di una parità sostanziale tra l'uomo e la donna.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore.

GARIBALDI, relatore. Non ho nulla da aggiungere alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il Ministro per i rapporti con il Parlamento.

* **MAMMÌ, ministro senza portafoglio per i rapporti con il Parlamento.** Il Governo si dichiara d'accordo con il contenuto e le finalità di questo provvedimento e quindi si associa a quanto detto dal relatore e dall'intervento che abbiamo testè ascoltato.

Il problema che il Governo si pone è il seguente. Il primo articolo costituisce una norma immediatamente precettiva e poi è

prevista la possibilità, per determinate mansioni e qualifiche speciali, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di stabilire norme necessarie che definiscano un limite d'altezza. Ebbene, la domanda che mi pongo è la seguente: che cosa accade nel corso di questi tre mesi nei riguardi di concorsi che siano stati già banditi e che quindi siano *in itinere* e che, per il fatto che l'articolo 1 è immediatamente da applicarsi, finirebbero per essere annullati in assenza del decreto del Presidente del Consiglio?

Pertanto, il Governo propone che fino all'emanazione di tale decreto restino efficaci le norme relative all'altezza attualmente in vigore oppure altra norma analoga, ma che comunque si salvaguardino quei concorsi già banditi, che possono essere relativi alla polizia di Stato, alle forze armate, o comunque nei quali si ritiene, come prevede l'articolo 2, che il limite di altezza possa essere fissato. In caso contrario, infatti, tutti questi concorsi verrebbero a decadere e dovrebbero essere rinnovati. Ritengo quindi che il problema sia reale. Il Governo ha presentato al riguardo un emendamento che prefigura una soluzione di tale questione, ve ne possono essere altri, ma il problema — ripeto — è un problema reale.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli.

L'articolo 1 è il seguente:

Art. 1.

1. L'altezza delle persone non costituisce motivo alcuno di discriminazione per la partecipazione ai concorsi pubblici indetti dalle pubbliche amministrazioni, comprese quelle ad ordinamento autonomo, e dagli enti pubblici, salvo i casi previsti dall'articolo 2.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 2:

Art. 2.

1. Entro i successivi novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente leg-

ge, il Presidente del Consiglio dei ministri può stabilire, con proprio decreto, sentiti i Ministri interessati, le organizzazioni sindacali più rappresentative e la Commissione nazionale per la realizzazione della parità tra uomo e donna istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, le mansioni e qualifiche speciali per le quali è necessario definire un limite di altezza e la misura di detto limite.

Su questo articolo è stato presentato il seguente emendamento, da intendersi già illustrato:

All'articolo 2, aggiungere il seguente comma:

«Fino all'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previsto dal comma precedente, restano efficaci le norme, relative all'altezza, alla data di entrata in vigore della presente legge».

2.1

IL GOVERNO

Invito il relatore a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

GARIBALDI, *relatore*. Signor Presidente, non posso che prendere atto e concordare con le argomentazioni del Ministro. Mi pongo però un problema: questo provvedimento — come ci ricordava la senatrice Nespolo e come ho io stesso accennato nella relazione di presentazione — si riferisce ad una fattispecie determinata che ha sollevato il problema di carattere generale. Esso dunque interviene per sancire la regola che i limiti di altezza sono aboliti, mentre si riconosce che debbano restare norme e condizioni per situazioni particolari. Pertanto, l'emendamento del Governo — che non può non condividersi, ripeto — dovrebbe, in qualche modo, contenere la preoccupazione che non si riproduca in tempi vicini la fattispecie che ci ha messo nella condizione di dover intervenire legislativamente.

Non so se sia opportuno arricchire questo emendamento con una specificazione che indichi la nostra preoccupazione di voler salvaguardare in ogni caso il principio gene-

rale secondo cui i limiti di altezza non possono costituire un fattore di impedimento; comunque, se non è pleonastico e se può ragionevolmente essere inteso come una specificazione, io propongo al Ministro di aggiungere dopo la parola «vigenti» le altre «per specifiche attività e funzioni». Capisco come ciò dica poco sul piano normativo, lo comprendo perfettamente, però — ripeto — se dovesse tardare il provvedimento del Presidente del Consiglio, se le cose si dovessero protrarre, per lo meno resterebbe sempre all'interprete, in una possibile evenienza di contenzioso, la opportunità di valutare quella che era la riserva del Parlamento, la volontà del Parlamento. Se questo è accettabile e può avere significato, faccio questa proposta al Governo perchè la prenda in considerazione. Non dimeno esprimo parere favorevole all'emendamento del Governo.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi sulla proposta del relatore.

* MAMMÌ, *ministro senza portafoglio per i rapporti con il Parlamento*. Signor Presidente, a me sembrerebbe, ad una prima lettura, che l'aggiunta proposta dal senatore Garibaldi sia accettabile. Evidentemente, volendosi salvare i concorsi *in itinere* che riguardano specifiche attività e mansioni, è un pochino ultronea, però mi rendo conto della preoccupazione che muove il relatore, e dicendo «per specifiche attività e mansioni» non mi sembra che si vanificherebbe il fine che il Governo si pone con l'emendamento.

Io potrei accettare la proposta del relatore ma proporrei una riletture dell'emendamento 2.1 per riflettere sulla significazione giuridica che l'emendamento stesso assume con le parole aggiunte dal relatore.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, il testo dell'emendamento con l'aggiunta proposta dal relatore risulterebbe così formulato: «Fino all'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previsto dal comma precedente, restano efficaci le norme relative all'altezza alla data di entrata in vigore della presente legge, per specifiche attività e funzioni».

NESPOLO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NESPOLO. Signor Presidente, mi permetto di attirare l'attenzione dei colleghi e del rappresentante del Governo su una mia convinzione che può essere sbagliata ma sulla quale chiedo un momento di attenzione.

Sono convinta che, se fosse approvato l'emendamento del Governo, anche con le specificazioni proposte dal relatore, questa legge verrebbe totalmente vanificata perchè, signor Ministro, all'articolo 2 del disegno di legge che ci proviene dalla Camera dei deputati, si dice testualmente: «Entro i successivi 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Presidente del Consiglio dei ministri può stabilire con proprio decreto... limiti d'altezza...». Allora, cosa succede — ed era la stessa preoccupazione che aveva il relatore, se non ho capito male — se il Presidente del Consiglio non emana il decreto? Succede che l'articolo 1 è completamente vanificato, perchè restano in vigore le norme esistenti fino a quando il Presidente del Consiglio non emana questo decreto, ammesso poi che ritenga opportuno emanarlo, perchè potrebbe anche darsi che si ritenga che il limite d'altezza non ostacoli nessun tipo di mansione nella pubblica amministrazione. Perchè quindi vincolarsi all'emanazione di questo decreto?

Voglio ricordare ai colleghi che il Governo, sia nel dibattito in Commissione alla Camera, sia nel dibattito in Commissione al Senato, ha sempre convenuto sulla validità di questo testo, proprio perchè le deroghe sono ragionevoli se valutate in relazione a specifiche mansioni. Il Governo ci dice che c'è un problema che riguarda i concorsi *in itinere*; ora a me sembra che poichè il testo dice, all'articolo 3, che la presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale*, i concorsi *in itinere*, essendo già stati banditi, non dovrebbero essere toccati da questo provvedimento. Ma, ammessa la legittimità della preoccupazione di un contenzioso che si aprirebbe, francamente, colleghi, penso che allora, al massimo, quello che potrebbe essere accettabile è

un riferimento proprio ai concorsi già banditi. Bisognerebbe cioè prevedere che la norma dell'articolo 1 non si applica ai concorsi già banditi, e non stabilire un vincolo rispetto al decreto del Presidente del Consiglio, che, a mio parere, vanificherebbe totalmente il significato e l'incidenza della legge.

BIGLIA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BIGLIA. Non vorrei intervenire a migliorare questo disegno di legge al quale sono contrario, in quanto ritengo che sia male invocato il principio di uguaglianza in questa materia, dove il requisito dell'altezza viene richiesto non per fare delle discriminazioni, ma perchè sia svolto con maggiore efficienza l'impiego pubblico, a seconda delle singole mansioni. Se si trattasse di un problema di uguaglianza, il discorso dovrebbe trasferirsi anche nei confronti del lavoro privato: il principio di uguaglianza dovrebbe valere per tutti. Non è però il principio di uguaglianza che è in discussione e lo vediamo quando si ravvisa una violazione anche del principio di parità tra uomo e donna perchè la media statistica dell'altezza delle donne è inferiore alla media statistica dell'altezza degli uomini.

Vorrei ricordare alla gentile collega Nespolo che la media statistica, per esempio, della lunghezza della vita è inferiore per gli uomini e maggiore per le donne: ragionando con lo stesso criterio, bisognerebbe chiedere che i limiti di età siano inferiori per gli uomini rispetto alle donne. Se ci addentriamo in discorsi di media statistica per cercare di ricostruire una parità giuridica laddove vi sono delle differenze naturali e statistiche, non ne veniamo più fuori.

Però, proprio la deformazione professionale di avvocato, abituato a vedere nella legge un sicuro riferimento, mi porta ad oppormi al suggerimento del relatore di introdurre la frase «per specifiche attività e funzioni», perchè questo o non aggiunge niente al disegno di legge, nel senso che si ritiene che le specificazioni già vigenti sono dettate dalla specificità delle mansioni e delle funzioni

oppure, se invece si intende volutamente circoscrivere un campo più ristretto rispetto a quello del diritto vigente, si viene ad attribuire all'interprete una discrezionalità che potrebbe portare effettivamente a discriminazioni a seconda delle interpretazioni date.

Il suggerimento (controvolgia) è quello di scrivere, invece che «fino alla emanazione del decreto», «fino alla scadenza del suddetto termine». C'è un termine di novanta giorni per il Governo, e non si vuole dare la possibilità al Governo di tenere in sospeso l'applicazione di questa norma: basta fissare un termine entro il quale, ove il Governo non abbia provveduto, non vi è più alcuna possibilità di limitazione con riferimento all'altezza.

Dico questo perchè, in sede di Commissione, avevo evidenziato l'inconveniente a riparare il quale tende appunto l'emendamento del Governo. Avevo evidenziato che il disegno di legge, così come approvato in Commissione, lasciava questa *vacatio legis* che andava dalla entrata in vigore della legge ai novanta giorni successivi. Bene ha fatto il Governo a preoccuparsi di ciò che poteva avvenire nel frattempo. Se l'interpretazione che viene data è quella di considerare quel termine solo ordinatorio, ammettendo quindi che il Governo possa non provvedere nei novanta giorni e, come conseguenza, trascinare *sine die* la non applicazione di quanto stabilito nell'articolo 1, al quale naturalmente sono contrario, se quella è la preoccupazione, si può fare riferimento, invece che «all'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri», alla scadenza del termine.

MAMMÌ, *ministro senza portafoglio per i rapporti con il Parlamento*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* MAMMÌ, *ministro senza portafoglio per i rapporti con il Parlamento*. Signor Presidente, in relazione alle fondate osservazioni fatte dagli onorevoli senatori, vorrei suggerire la seguente nuova formulazione dell'emendamento 2.1, che mi sembra fughi le preoccupazioni

esprese: «La norma di cui all'articolo 1 non si applica ai concorsi già banditi alla data di entrata in vigore della presente legge».

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione.

BIGLIA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BIGLIA. Signor Presidente, vorrei far rilevare che i concorsi che verranno banditi nei 90 giorni intercorrenti tra l'entrata in vigore della legge ed il termine assegnato alla Presidenza del Consiglio dei ministri per porre i limiti, non terranno conto di alcun limite di altezza, pur riferendosi anche a mansioni e funzioni che poi vedranno, invece, sopravvivere un limite nel decreto del Governo.

MAMMÌ, *ministro senza portafoglio per i rapporti con il Parlamento*. Se il limite è necessario, si attendono i 90 giorni.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.1, presentato dal Governo, nella nuova formulazione.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 2 nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo successivo:

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

È approvato.

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

È approvato.

Discussione ed approvazione del disegno di legge:

«Disciplina delle procedure contrattuali dello Stato per l'esecuzione di programmi di ricerca e per l'acquisizione e la manutenzione di prodotti ad alta tecnologia» (1844)
(Approvato dalla 6^a Commissione permanente della Camera dei deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Disciplina delle procedure contrattuali dello Stato per l'esecuzione di programmi di ricerca e per l'acquisizione e la manutenzione di prodotti ad alta tecnologia», già approvato dalla VI Commissione permanente della Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Vitale. Ne ha facoltà.

VITALE. Signor Presidente, onorevole rappresentante del Governo, colleghi, il disegno di legge in discussione rappresenta un aspetto del necessario ammodernamento del modo di operare della pubblica amministrazione di cui in tante occasioni si è parlato e di cui in tante occasioni, anche in questa Aula, si era ravvisata l'urgente necessità.

Se a questo, signor Presidente, si aggiunge il fatto innovativo che si intende introdurre nelle procedure operative il riferimento alla ricerca scientifica ed ai processi produttivi ad alta tecnologia che si sviluppano nel paese e che si intende promuovere, ne consegue che il provvedimento stesso, al di là dell'apparenza, riveste un ruolo di grande rilevanza, almeno questo è il nostro giudizio. Riteniamo, infatti, che ammodernare alcune procedure di finanziamento della pubblica amministrazione e, per tale via, consentire alla stessa l'acquisizione tempestiva dei prodotti ad elevata tecnologia, finalizzati ad una maggiore efficienza dello Stato, capaci cioè di fornire un servizio alla società non frenante dello sviluppo che in essa si può generare quale fenomeno di risulta di un siffatto processo, la facoltà di attivare per alcuni settori una politica industriale di ristrutturazione, di riconversione, di sviluppo del sistema pro-

duttivo nazionale, sono obiettivi qualificati che questo provvedimento si propone.

Voglio dire in questa sede che il lungo lavoro svolto dalla VI Commissione della Camera dei deputati è giustificato dalla difficoltà e dalla complessità del provvedimento stesso, ma questo lungo lavoro tuttavia ha consentito, attraverso una larghissima adesione, l'approvazione dell'altro ramo del Parlamento e la conseguente rapida approvazione da parte della 6^a Commissione del Senato.

Il risultato ottenuto ritengo possa dirsi tenda a tre fondamentali esigenze. Primo: garantire la pubblica amministrazione contro vincoli troppo stretti e penalizzanti; secondo: conciliare la discrezionalità, necessaria, in qualche modo, in una materia come questa, con la trasparenza e la responsabilità della gestione ed il suo controllo; terzo: rendere possibile una larga utilizzazione dei risultati.

L'esperienza, signor Presidente, onorevoli colleghi, dirà se gli obiettivi risulteranno concretamente raggiunti con questa legge che ci apprestiamo ad approvare. Però voglio dire che rimane ovvio che gli snellimenti procedurali per i progetti di tecnologia avanzata non possono in alcun modo supplire alle carenze organizzative più generali della pubblica amministrazione che sono davanti agli occhi di tutti, nè tanto meno a quelle particolari della ricerca scientifica che esigono provvedimenti di riforma nonchè provvedimenti di effettiva istituzione ed organizzazione del Ministero per la ricerca scientifica.

È con queste valutazioni, onorevole Presidente, onorevoli rappresentanti del Governo, colleghi, che il Gruppo dei senatori comunisti esprime nel complesso un giudizio positivo sul disegno di legge al nostro esame e preannuncia il suo voto favorevole.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore.

VENANZETTI, *relatore*. Signor Presidente, credo che sia la relazione scritta, abbastanza ampia, se mi è consentito, sia le considerazioni svolte poco fa dal senatore Vitale, il

quale riprendeva alcuni spunti contenuti nella relazione scritta, rendano inutile aggiungere altre cose. Pertanto raccomando il provvedimento all'approvazione dell'Assemblea.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

RAVAGLIA, sottosegretario di Stato per il tesoro. Il Governo desidera solo ringraziare il relatore ed il Senato per la celerità con cui hanno consentito di arrivare all'approvazione di questo importante provvedimento che, così come si evince dalla relazione e dal dibattito, tende ad introdurre nella pubblica amministrazione meccanismi nuovi e trasparenti, tali da poter permettere lo snellimento delle procedure relative all'acquisizione di prodotti ad alta tecnologia, rinnovando perciò la macchina pubblica anche attraverso il ricorso alle nuove norme introdotte dal provvedimento in esame.

Pertanto non ho nulla da aggiungere e chiedo anche io l'approvazione del provvedimento.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli:

Art. 1.

1. Le amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo, per soddisfare le proprie esigenze di conoscenza ai fini dell'acquisizione di materiali, impianti, macchinari ed apparecchiature di alta tecnologia sono autorizzate a stipulare, a seguito di trattativa privata preceduta da un confronto concorrenziale, contratti di ricerca e di sviluppo di prototipi con le università, il Consiglio nazionale delle ricerche, gli istituti pubblici di ricerche, nonché con imprese o associazioni, anche temporanee, di imprese, aventi adeguata capacità tecnologica, previamente accertata dall'amministrazione committente.

2. Qualora la natura delle prestazioni o altre circostanze rendano non conveniente il confronto concorrenziale di cui al comma 1, può procedersi direttamente alla trat-

tativa privata con i soggetti di cui allo stesso comma 1. Le determinazioni delle amministrazioni devono, in tal caso, essere adottate con espressa motivazione.

3. Le procedure ed i criteri per il confronto di economicità e di convenienza delle proposte e delle offerte formulate dai soggetti pubblici e privati di cui al comma 1 sono stabiliti con decreti del Ministro del tesoro di concerto con i Ministri competenti.

4. Per le associazioni temporanee di imprese si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 9 della legge 30 marzo 1981, n. 113.

5. I programmi di ricerca e di sviluppo di cui al comma 1 possono essere suddivisi in fasi e comprendono lo studio, avuto riguardo alla caratteristica di beni da produrre o da sviluppare, la individuazione dei sistemi, la progettazione, la produzione di prototipi e la sperimentazione sugli stessi.

6. La presente legge non si applica ai contratti di ricerca disciplinati dalla legge 17 febbraio 1982, n. 46.

È approvato.

Art. 2.

1. Il prezzo contrattuale è determinato preventivamente « a corpo » in modo forfettario; ove ciò non sia possibile o conveniente, il prezzo è determinato « a misura » e in contraddittorio con l'impresa sulla base di dettagliata analisi di costo secondo metodologie emanate dalle amministrazioni committenti.

2. Qualora la particolare complessità ed originalità delle prestazioni richieste non permetta la determinazione preventiva del prezzo secondo quanto previsto dal comma 1, esso sarà fissato in via provvisoria e definito successivamente « a misura » in base ai costi accertati. In quest'ultimo caso il contratto deve indicare i costi riconoscibili, i criteri per la valutazione dei costi, il limite massimo di spesa entro il quale deve essere contenuta la commessa nonché le modalità di intervento dell'amministrazione

per l'accertamento di detti costi. Qualora nel corso dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali occorra apportare aggiornamenti e varianti al contratto, si applica la procedura prevista dall'articolo 3 della legge 22 marzo 1975, n. 57.

3. Sui costi determinati « a misura » si aggiunge una equa percentuale di maggiorazione da fissare in contratto che tenga conto degli oneri finanziari di commessa e del profitto di impresa.

4. I contratti di ricerca possono prevedere premi di incentivazione alla impresa per il raggiungimento di risultati superiori a quelli ipotizzati od anche per riduzione dei termini di esecuzione. In tale caso, nei contratti devono essere prestabiliti anche i criteri oggettivi per la determinazione della misura dei premi di incentivazione.

5. I contratti da stipularsi ai sensi del comma 1 dell'articolo 1 devono prevedere il termine entro il quale la ricerca e lo sviluppo deve concludersi, restando salva la facoltà dell'amministrazione di concordare con la parte contraente termini suppletivi in relazione all'intervenuta evoluzione tecnica del progetto iniziale.

6. Qualora la prestazione contrattuale preveda l'esecuzione di due o più fasi di cui al comma 5 dell'articolo 1, il contratto deve stabilire, anche, il termine di esecuzione e il prezzo di ciascuna fase, nonchè la facoltà dell'amministrazione di recedere dal contratto a conclusione di ciascuna fase, verso ristoro all'altra parte, in relazione alla prevista esecuzione dell'intero programma oggetto del contratto, delle spese da essa anticipate, dei costi effettivamente sostenuti e del profitto di impresa.

7. L'esecuzione di ciascuna fase del programma costituisce titolo valido per il pagamento del prezzo parziale riferito alla fase medesima.

È approvato.

Art. 3.

1. L'amministrazione committente acquisisce il diritto allo sfruttamento pieno ed esclusivo dell'invenzione industriale e di ogni

altro risultato che derivi dalla ricerca di cui all'articolo 1 della presente legge. Quando le esigenze dell'amministrazione lo consentano, tale diritto può essere ceduto preferendo, a parità di condizioni, l'impresa che ha eseguito la ricerca. In tal caso l'amministrazione potrà comunque utilizzare i risultati di ricerca, senza ulteriori oneri, ai fini della produzione di beni occorrenti all'assolvimento dei suoi compiti istituzionali.

È approvato.

Art. 4.

1. Per le produzioni basate sui risultati di ricerca l'amministrazione è tenuta, a parità di condizioni offerte da altre imprese, ad affidarne l'esecuzione alla stessa impresa che ha effettuato la ricerca.

2. L'attività di ricerca può proseguire anche nel corso della fase di produzione per il miglioramento dei beni oggetto del contratto; in tale caso il corrispettivo della ricerca deve essere tenuto distinto da quello relativo alla produzione.

3. Ferme restando le disposizioni di cui alla legge 30 marzo 1981, n. 113, per l'acquisizione di prodotti ad elevata tecnologia, già disponibili sul mercato nelle caratteristiche richieste, può procedersi a trattativa privata con le modalità previste dall'articolo 1, comma 1, della presente legge.

4. L'amministrazione è altresì autorizzata a procedere a trattativa privata, alle condizioni e con le modalità previste dai commi 1 e 2 dell'articolo 1, per l'affidamento dei servizi di manutenzione e di revisione nonchè per le forniture di serie di prodotti indispensabili al completamento, al funzionamento ed alla efficienza dei materiali, impianti, macchinari ed apparecchiature di alta tecnologia.

5. Per i contratti stipulati ai sensi del comma 4, l'amministrazione, per esigenze funzionali, può richiederne all'altro contraente l'ulteriore esecuzione, alle stesse condizioni, prima che essi siano rinnovati o sostituiti da altri per l'anno successivo; in tale caso, le condizioni tecnico-economiche del contratto scaduto regolano provvisoriamente i rappor-

ti tra le parti fino alla definizione del nuovo contratto.

6. Le norme contrattuali e di pagamento previste dalla presente legge si applicano parimenti alle fattispecie contrattuali di cui ai commi 1, 3 e 4.

È approvato.

Art. 5.

1. Ai fini del coordinamento dei programmi di ricerca e sviluppo e delle conseguenti direttive di indirizzo per la razionale utilizzazione dei risultati conseguiti e la prevenzione di eventuali disarmonie o duplicazione degli stessi programmi o parti di essi, i contratti di cui all'articolo 1 sono trasmessi almeno trenta giorni prima della definitiva approvazione alla Presidenza del Consiglio presso la quale può essere costituito un apposito comitato tecnico operativo.

2. Gli organi consultivi che, in base alle vigenti disposizioni, devono pronunciarsi sui progetti di contratto di cui alla presente legge, sono tenuti ad emettere il parere entro sessanta giorni dalla ricezione della relativa richiesta. Qualora il parere sia favorevole, senza osservazioni, alla conclusione della richiesta, il dispositivo è comunicato telegraficamente all'amministrazione richiedente.

3. In caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il parere o senza che l'organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie, le procedure amministrative riprendono il loro corso prescindendo dall'eventuale parere tardivamente pronunciato. Nel caso in cui venga disposto un supplemento di istruttoria, il parere va definitivamente reso entro sessanta giorni dalla data di ricezione, da parte dell'organo adito, della notizia o degli atti richiesti.

È approvato.

Art. 6.

1. Per motivi di urgenza, il Ministro può autorizzare, prima che sia intervenuta la definitiva stipulazione del contratto e nel limite massimo del 25 per cento dell'importo

presunto della commessa, l'impresa prescelta all'esecuzione di determinate prestazioni previste nel relativo progetto di contratto — da specificare in apposito atto negoziale accettato e sottoscritto dall'impresa stessa — alle medesime condizioni tecniche ed economiche indicate nel progetto di contratto.

2. L'atto negoziale di cui al comma precedente è sottoposto al preventivo parere dell'organo consultivo che deve pronunciarsi sul progetto di contratto. Il relativo provvedimento autorizzativo costituisce titolo giuridico per l'assunzione dell'impegno della spesa a carico del bilancio e per i conseguenti pagamenti.

È approvato.

Art. 7.

1. In relazione agli oneri finanziari da sostenersi dall'altro contraente per l'approntamento delle attrezzature e per l'acquisto di materiali, necessari per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali, l'amministrazione può corrispondere, in deroga all'articolo 12, quarto comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, a titolo di anticipazione e senza il pagamento di interessi, parte del prezzo contrattuale in misura non superiore al 50 per cento, verso prestazione di idonee garanzie.

2. La misura dell'anticipazione, i termini e le modalità per il relativo recupero nonché le forme di garanzia sono stabiliti nel contratto. Della determinazione dell'amministrazione di concedere l'anticipazione deve essere data, tuttavia, tempestiva notizia all'impresa perchè ne tenga conto nella formulazione dell'offerta.

3. Per il pagamento degli acconti e del saldo contrattuale, nonché dei corrispettivi derivanti dalle anticipate prestazioni ai sensi dell'articolo 6, l'amministrazione è tenuta ad emettere i relativi titoli di spesa entro trenta giorni dalla redazione in contraddittorio dei documenti prescritti.

4. In caso di mancato rispetto del termine indicato nel comma 3, il contraente ha diritto sulle somme dovutegli alla corresponsione degli interessi, al tasso e con le procedure

di cui agli articoli 35 e 36 del decreto del Presidente della Repubblica 16 luglio 1962, n. 1063, quale risulta integrato dall'articolo 4 della legge 10 dicembre 1981, n. 741, salvo che il ritardo non dipenda da fatti imputabili al contraente stesso ovvero il pagamento sia stato sospeso in seguito ad atti impeditivi notificati da terzi o da altre amministrazioni.

È approvato.

Art. 8.

1. La revisione dei prezzi riguardanti i contratti per i quali il prezzo sia determinato « a misura » deve essere prevista in base ad un meccanismo di aggiornamento del corrispettivo che rifletta le variazioni intervenute, successivamente alla data dell'offerta, nei costi dei materiali e della manodopera e, nel caso di acquisti di materiali da effettuarsi all'estero da parte del contraente, anche alle variazioni dei cambi. Per i contratti il cui prezzo sia determinato « a corpo », la revisione è operante per la parte eccedente il 5 per cento di detto prezzo contrattuale.

2. Il calcolo del compenso revisionale è effettuato tenendo conto dello sviluppo esecutivo risultante dal programma dei lavori all'uopo predisposto.

3. Nel caso di interruzione temporanea o di ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali per fatti imputabili al contraente, è tenuto fermo lo sviluppo esecutivo risultante dal programma.

4. Qualora sia stata concessa l'anticipazione di cui al comma 1 dell'articolo 7, ovvero ai sensi dell'articolo 12, sesto comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, dal calcolo revisionale è escluso l'importo dell'anticipazione concessa, limitatamente al periodo intercorrente tra la data di emissione del relativo titolo di spesa e quella del recupero, parziale o totale, dell'anticipazione stessa.

5. Per la corresponsione di quanto dovuto a titolo di compenso revisionale si applicano le disposizioni di cui alla legge 21 dicembre 1974, n. 700, e all'articolo 2 della legge 10 dicembre 1981, n. 741.

È approvato.

Art. 9.

1. Salvo quanto stabilito dalla legge 30 marzo 1981, n. 113, e successive modificazioni, per l'acquisizione sui mercati esteri di materiali, impianti, macchinari ed apparecchiature di alta tecnologia, da effettuarsi presso imprese, governi ed altri organismi pubblici, con l'intermediazione degli addetti commerciali e, per l'amministrazione della difesa, dagli assistenti amministrativi degli addetti militari, navali ed aeronautici, si applicano le norme del diritto esterno e le corrispondenti clausole d'uso sul mercato internazionale.

2. Alla stipulazione dei contratti di cui al comma 1 provvedono i soggetti ivi indicati, sulla base di apposita autorizzazione ministeriale, che costituisce anche atto di impegno, da sottoporre al controllo preventivo della Corte dei conti. Non si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 5 della presente legge e negli articoli 6, secondo comma, e 19 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni.

3. I pagamenti relativi ai contratti di cui al presente articolo possono essere effettuati, sulla base dei titoli giustificativi dei crediti documentati, direttamente dall'amministrazione centrale ovvero, previa rimessa dei fondi occorrenti, dai soggetti indicati nel comma 1, i quali, per tali adempimenti, sono assoggettati alla norma prevista per i funzionari delegati.

4. Il termine di cui al sesto comma dell'articolo 60 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, è fissato in sei mesi decorrenti dalla data di acquisizione da parte dei soggetti di cui al comma 1 dei documenti giustificativi.

5. La disposizione di cui al comma 4 si applica anche alle situazioni non ancora definite alla data di entrata in vigore della presente legge.

È approvato.

Art. 10.

1. Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano le disposizioni del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e succes-

sive modificazioni, e del relativo regolamento di esecuzione, nonchè le norme speciali vigenti per le singole amministrazioni e, per i rapporti negoziali, all'occorrenza, le norme del codice civile, salvo che non si tratti di contratti riguardanti l'attuazione di programmi di collaborazione multinazionale, anche se coordinati da agenzie o enti plurinazionali appositamente costituiti, ai cui rapporti si applica l'ordinamento esterno prescelto nei programmi o, in mancanza, quello dello Stato in cui gli accordi sono stati conclusi.

È approvato.

Art. 11.

1. Per tutti i contratti in corso d'esecuzione alla data di entrata in vigore della presente legge sono applicabili, nei riguardi delle prestazioni ancora da eseguire, le disposizioni di cui all'articolo 3, all'articolo 7, commi 3 e 4, ed all'articolo 8.

2. Si applicano, altresì, le disposizioni relative all'obbligo del segreto contenute nel regio decreto 11 luglio 1941, n. 1161, e nella legge 24 ottobre 1977, n. 801, per quanto riguarda le attività disciplinate dalla presente legge.

È approvato.

Art. 12.

1. Annualmente, con le relazioni alle tabelle degli stati di previsione della spesa dei rispettivi dicasteri, i Ministri informano il Parlamento sui programmi attuati ai sensi della presente legge.

È approvato.

Passiamo alla votazione finale.

FRANZA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FRANZA. Il ritardo di almeno una decina d'anni con cui si perviene all'approvazione

di questo importante ed ormai non più rinviabile disegno di legge non ci impedisce di manifestare soddisfazione per il suo buon esito e quindi annunciare adesione allo stesso. L'esigenza di aggiornare e di innovare le discipline contrattuali dello Stato onde consentire di dare esecuzione, con notevoli margini di discrezionalità, a programmi di ricerca ed alle attività conseguenti, rappresenta da circa dieci anni (da quando purtroppo decorsero inutilmente i sei mesi previsti dalla legge 12 agosto 1977, n. 675, perchè il Governo delegato disciplinasse con legge il ricorso ai famosi contratti di ricerca), una più che ragionevole aspettativa per quelle amministrazioni dello Stato che sono particolarmente interessate a restituire efficienza alle proprie strutture mediante servizi e strumenti di alta e prestigiosa tecnologia.

È noto che proprio l'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e quelle dei trasporti e della ricerca scientifica hanno fino ad oggi maggiormente sofferto, con ricadute negative per l'utenza nazionale, della mancanza di aggiornamento tecnologico. Questi rilievi e dati sono perfettamente noti al Governo ed al legislatore i quali, dopo le indicazioni inevase della legge n. 675, non potevano che procedere con risoluta convinzione verso quegli obiettivi congruamente segnati nella proposta governativa e per il raggiungimento dei quali non si è mancato di allestire un provvedimento innovatore nella sostanza, ma soprattutto moderno nella tecnica legislativa adottata, con ampi spazi di vera e propria delegificazione.

L'esame sia pur sommario dell'articolato vale ad evidenziare la peculiarità e la delicatezza della materia sulla quale peraltro ebbe ad esprimersi favorevolmente la Corte dei conti sin dal 1980 e sulla quale la Commissione bilancio del Senato ha mosso dei rilievi che sono per lo più auspici di mero carattere formale e di opportunità.

Il testo del provvedimento così come pervenuto dalla Camera appare quindi — come ha anche rilevato il senatore Venanzetti nella sua relazione scritta — ben organizzato ed equilibrato, donde la possibilità di approvarlo senza modifiche.

Siamo certi che vasti settori dell'industria

italiana, che hanno operato fino ad oggi non senza problemi, anzi con più di qualche difficoltà, si sentiranno maggiormente tutelati dal provvedimento in esame e trarranno incentivo per continuare in quell'opera di studio e di ricerca che è preliminare ad ogni buon proposito di snellire e rendere maggiormente efficiente la macchina della pubblica amministrazione.

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

È approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

«Conservazione e recupero dei rioni Sassi di Matera» (1790) *(Approvato dalla 9ª Commissione permanente della Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Colombo ed altri; Cardinale ed altri; Ruffolo e Lodigiani; Ermelli Cupelli ed altri).*

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Conservazione e recupero dei rioni Sassi di Matera», già approvato dalla 9ª Commissione permanente della Camera dei deputati, in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Colombo, Viti e Botta; Cardinale, Alborghetti, Bonetti Mattinzoli, Polesello, Sapio e Curcio; Ruffolo e Lodigiani; Ermelli Cupelli, Cifarelli, Gunnella, Martino, Germanà, Nucara e Castagnetti.

Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Giura Longo. Ne ha facoltà.

GIURA LONGO. Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, il disegno di legge in discussione riguarda la conservazione ed il recupero dei rioni Sassi di Matera. Per quanto particolare possa apparire questa materia, credo di poter dichiarare, senza voler enfatizzare il problema ma considerando con il giusto equilibrio l'argomento in questione, che esso ha già suscitato attese ed interessi in varie direzioni.

Anzitutto, vi è, naturalmente e più immediatamente, l'attesa e l'interesse della città di Matera, che finalmente vede avviata verso una soluzione, da tempo auspicata, una questione di grande importanza per il suo assetto territoriale urbano, non meno che per la medesima conservazione di certe caratteristiche e contenuti, tutti interni alla società locale nonché alla sua memoria storica.

Ma vi sono pure un'attesa e un interesse più diffusi: in primo luogo, per quello che i Sassi di Matera rappresentano nella coscienza e nelle lotte del popolo meridionale, oltre che nella cultura urbanistica nazionale. Se mi è consentito, vorrei fare a questo proposito un commento alla relazione del senatore Salerno, relazione che, d'altra parte, mi è sembrata abbastanza puntuale e precisa su tutti gli aspetti del provvedimento in discussione. Vorrei cioè evidenziare il ruolo che i contadini, il popolo materano hanno avuto nei decenni passati, e in particolare nell'immediato dopoguerra, nel porre all'attenzione della più vasta società nazionale un problema come quello che allora si presentava negli storici rioni materani.

Certo, poi sono venute le benemerienze degli uomini politici, di tutte le parti politiche. Vorrei qui ricordare, appunto, a complemento di quanto rilevato dal senatore Salerno nella sua relazione, l'eco che suscitò non solo a Matera ma anche in tutto il paese, nella società meridionale e nazionale, la visita di Palmiro Togliatti nel 1948 e come da quella visita e dalle lotte popolari degli abitanti dei Sassi sia nata tutta una tradizione di interventi e di impegni per la soluzione di questi gravi problemi sociali, così come allora si ponevano. Forse non staremmo neanche questa sera a parlare dei Sassi di Matera se non ci fosse stata alle spalle questa tradizione di lotte che videro i contadini e gli abitanti di Sassi in primo piano, protagonisti del loro riscatto e del risanamento di quelle abitazioni e di quelle grotte.

Devo adesso porre in evidenza la novità e l'articolazione attuale e moderna che si può riscontrare in questo provvedimento. Esso pone in primo piano un tipo di intervento che riguarda oggi la necessaria verifica generale delle tecniche e dei modelli di interven-

to all'interno dei centri storici del nostro paese. Per questo motivo, ho sostenuto che questa proposta di legge riguarda certo la specifica soluzione di una significativa questione urbana locale ma investe anche un piano più generale, quello che tiene conto di una più complessa rete di riferimento e che perciò è volto a coprire un arco che scavalca il mero livello locale e che si aggiunge (almeno questo ha voluto interpretare il mio Gruppo politico nel presente disegno di legge), arricchendolo, allo scenario di interventi legislativi e non legislativi, comunque volti a verificare la capacità dei pubblici poteri locali o statali su una questione delicata e di grande rilievo qual è quella dei centri storici.

I Sassi di Matera costituiscono un territorio urbano di circa trenta ettari, con caratteristiche che ritengo inutile richiamare in questa sede in quanto sono note e sono state ampiamente descritte. È un antico centro urbano, abitato da sempre ed oggi in pieno abbandono. Dunque, è giusto riaffermare che è interesse generale non solo che questo patrimonio non vada perduto ma anzi che vada recuperato alla residenza e alla organizzazione moderna di una città che si sta rinnovando; e ciò salvaguardando rigorosamente i segni storici di impianto che in questa zona sono particolarmente tangibili e in qualche modo sorprendenti. In questi ultimi anni è stato individuato bene nei Sassi di Matera, non meno che in altre realtà urbane, un territorio che risponde alle caratteristiche di un centro storico da salvare, secondo le acquisizioni culturali e normative che si sono fatte strada nel nostro paese e nel dibattito molto ricco che attorno a questi temi si è sviluppato negli ultimi tempi. Ma nel concreto della verifica operativa occorre pure ricordare che i Sassi hanno anche un'ulteriore caratteristica rispetto ad altri centri antichi. Questa caratteristica, che a noi pare di non secondario rilievo nel momento in cui stiamo varando una legge, consiste nel fatto che essi sono oggi quasi completamente un bene demaniale, cioè pubblico, e perciò sottoposti più direttamente di altri alle cure e alla responsabilità della comunità nazionale, non meno che alle scelte che lo Stato intende adottare sia per quanto riguarda la loro con-

servazione, sia per quanto riguarda la loro riutilizzazione.

Per questo nel disegno di legge, che è la naturale prosecuzione delle altre leggi ed è anzi il loro inevitabile completamento, è previsto un raccordo assai chiaro tra comunità nazionale, attraverso il Parlamento e attraverso l'amministrazione dello Stato, e il comune di Matera. E una delle caratteristiche principali del disegno di legge riguarda appunto questa connessione dei rapporti tra l'amministrazione finanziaria, che ha la titolarità e la custodia dei Sassi in forza della loro demanialità, e il comune di Matera, individuato come il naturale amministratore del territorio urbano, ma anche come il gestore tradizionale da sempre della questione dei Sassi, così come si è posta nel passato, quando appunto quei quartieri furono svuotati, e così come essa si pone ora in questa seconda fase, nel vivo cioè dell'azione di risanamento e di riuso.

Ripeto, a me pare che questo sia il punto rilevante della proposta al nostro esame, che per certi aspetti ricalca, amplia e riadatta alcuni indirizzi legislativi già previsti in altre circostanze, per esempio dalla legge per Venezia. Ma un'altra caratteristica della presente proposta è quella di avere individuato una vasta gamma di soggetti attuatori, pubblici e privati, singoli e associati, che, in base a indirizzi programmati e controllati dal comune, vengono chiamati a scendere in campo e a misurarsi con i problemi della realizzazione pratica degli interventi risanatori.

Sarebbe perciò un errore — lo voglio dire — scambiare questo disegno di legge, come pure da qualche parte, anche se inopportuno, è stato fatto, con uno dei soliti interventi assistenziali, con uno dei soliti pannicelli caldi, con i quali tentare di lenire superficialmente questioni particolari, vere o presunte che siano. Niente di tutto questo; anzi, come è stato giustamente osservato, con questo disegno di legge la comunità nazionale, attraverso il suo Parlamento, decide di compiere un investimento in un bene culturale proprio, perchè tale bene possa a sua volta produrre una ricaduta positiva in termini di progresso e di sviluppo civile.

Da questo punto di vista e non da altri questa legge va giudicata e alla luce di questo obiettivo vanno misurati i problemi che indubbiamente avranno di fronte coloro che saranno chiamati ad applicarla, richiedendosi il massimo della trasparenza e del controllo nella sua gestione e nella sua corretta applicazione. È anche questo l'impegno che le forze politiche assumono di fronte ad un obiettivo così importante.

Ma io voglio ora brevemente soffermarmi su un altro aspetto e sottolineare come questa legge si colleghi ad altri provvedimenti attorno a cui stiamo lavorando in questi giorni, in queste stesse settimane e che ugualmente mirano alla valorizzazione di altre particolari zone contigue del medesimo territorio della campagna meridionale. Voglio riferirmi al progetto per la costituzione del parco naturale del Pollino, per esempio, oppure a quello relativo alla salvaguardia dei giacimenti antropologici e del patrimonio culturale delle gravine pugliesi e lucane. Stiamo cioè tentando di delineare un programma organico di interventi commisurati alle risorse effettivamente esistenti per cercare di perseguire, anche per questa strada, il rilancio complessivo e moderno economico, ma anche culturale e civile, di un territorio interno del Mezzogiorno d'Italia, che interessa direttamente un bacino di utenza ed una realtà sociale di tre regioni meridionali contermini e credo che queste annotazioni possano ulteriormente chiarire il significato che noi attribuiamo a questo disegno di legge.

Un problema particolare che voglio qui, prima di concludere, ricordare è quello relativo ad una norma specifica che abbiamo voluto introdurre in questo disegno di legge e cioè la disposizione prevista nell'articolo 14, che è una disposizione transitoria. In essa si mira, ad esempio attraverso un nuovo censimento degli inquilini, a superare una situazione di fatto assai confusa, che si è venuta a determinare nel corso degli anni nei quartieri popolari a suo tempo costruiti per effetto delle altre leggi sui Sassi. È necessario che ora, nell'ambito dell'istituto autonomo case popolari, vengano equiparate e riconosciute le condizioni di ciascun attuale

inquilino, omologandole alla normativa che nel frattempo è stata introdotta in materia, ricostruendo e appunto riconoscendo il quadro completo degli attuali inquilini, molti dei quali ancora attendono di vedere definito il proprio rapporto di diritti e di doveri nei confronti dell'ente gestore.

In questo quadro, ma in una situazione particolare e diversa, va anche collocata la questione, ancora sospesa, di alcuni degli *ex* abitanti dei Sassi che ottennero trent'anni fa un alloggio nel famoso borgo rurale La Martella e che attendono ancora, dopo lo scioglimento dell'UNRRA-Casas, di vedere dall'Istituto autonomo case popolari finalmente riconosciuta e riportata in vita a tutti gli effetti quella originaria titolarità del rapporto loro spettante; anche in questo caso, naturalmente, con tutti i diritti e con tutti i doveri che da quell'ormai lontano atto discendono.

Signor Presidente, io ho voluto brevemente sintetizzare le caratteristiche di questo disegno di legge, perchè mi sembra che sia importante ed urgente provvedere alla soluzione di questo problema ed indicare anche una prospettiva equilibrata di risanamento e di intervento in uno dei centri storici più caratteristici del nostro paese.

Per queste ragioni abbiamo lavorato in maniera unitaria attorno a questo provvedimento e per queste ragioni anticipo il voto positivo del Gruppo comunista. (*Applausi dall'estrema sinistra. Congratulazioni*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore D'Amelio. Ne ha facoltà.

D'AMELIO. Signor Presidente, onorevole Ministro, colleghi, la visita a Matera del Presidente del Consiglio, onorevole Alcide De Gasperi, ha segnato un'importante svolta per la città di Matera così come ha ben illustrato nella sua completa relazione il relatore senatore Salerno: una svolta di civiltà avviata con l'opera di risanamento dei rioni Sassi, con il trasferimento in una nuova sede degli abitanti mediante la costruzione di nuovi rioni, con la riparazione degli ambienti suscettibili di idonea sistemazione. Ho citato quasi alla lettera i primi tre commi dell'articolo 1 della legge n. 619 del 17 maggio 1952, una legge che porta la firma di De Gasperi e

di Colombo, una legge che puntò decisamente ad affrontare alla radice un problema plurisecolare, quello dei Sassi appunto, dove gran parte della popolazione di Matera viveva in grotte sovraffollate, umide, antigieniche, in condizioni di promiscuità anche con gli animali, in una situazione assolutamente indegna, incivile, disumana.

Una vergogna, quella dei Sassi, che avrebbe dovuto impegnare già da tempo la sensibilità e l'azione dei Governi precedenti. Una situazione che però perdurava malgrado la visita del presidente Zanardelli nel lontano 1902, alla quale fecero seguito soltanto modesti interventi legislativi finalizzati a tamponare situazioni giudicate pericolose per l'igiene. Così la storia nel suo lento fluire non si accorgeva, o fingeva di non accorgersi, delle condizioni disumane di migliaia di famiglie di Matera, come non si accorgeva del sottosviluppo economico e sociale in cui versava l'intero Mezzogiorno. Nè tantomeno la cultura ufficiale mostrava sensibilità al dramma di quelle genti, malgrado un inestimabile patrimonio urbanistico, architettonico e storico ne sollecitasse l'interesse.

Quella che la cultura moderna definisce la «civiltà contadina» era certamente una civiltà ricca di valori inestimabili, per certi aspetti irripetibili, forse anche per il perdurare di condizioni di vita indegne per l'uomo.

Chi conosce Carlo Levi sa quale forza dirimpente ebbe il suo «Cristo si è fermato ad Eboli», una denuncia grave, forte, sulle condizioni dei contadini meridionali e sulla vita dei Sassi, dove la mortalità infantile raggiungeva punte altissime, come denunciò lo stesso Carlo Levi medico e come ebbero modo, fra gli altri, di denunciare in studi appositamente svolti illustri studiosi, tra i quali merita una citazione il professor Rocco Mazzarone.

Da qualunque parte si legga la storia meridionale, si deve convenire che alle stesse denunce di Giustino Fortunato non fecero seguito provvedimenti legislativi adeguati, nè i governi liberali e fascisti mostrarono di prestare attenzione alla problematica meridionale pur agitata con tanta autorevolezza.

Il passaggio dalla cultura meridionalistica salottiera, o anche soltanto accademica,

alla cultura dell'impegno sul campo lo si ebbe alla fine degli anni quaranta, proprio con la visita di De Gaspari e di Togliatti e con l'avvento di una classe politica, quella dell'Italia democratica e repubblicana, che ha saputo farsi carico dei problemi del Mezzogiorno e ha saputo avviare con entusiasmo l'opera di riforma del Mezzogiorno, sia pure tra mille contraddizioni e notevoli ritardi.

Di questi ritardi ha sofferto anche la città di Matera, i cui Sassi aspettano da troppo tempo di essere recuperati e conservati dall'incuria dell'uomo, non meno che dalla distruzione del tempo; un recupero possibile soprattutto ora che si è esaurito il trasferimento degli abitanti; un'opera di recupero e di salvaguardia che resta un impegno di cultura per tramandare ai posteri un *unicum* storico, artistico e urbanistico, testimonianza monumentale, le cui origini si perdono nella preistoria, e insieme memoria storica delle vicende dell'uomo.

Lo sforzo compiuto dallo Stato, da quella legge del 1952 e dalle successive, è stato certamente rilevante. A quell'impegno si è affiancata l'opera dei diversi organi dello Stato, dalla prefettura al genio civile, al provveditorato alle opere pubbliche, alla sovrintendenza. E molto e positivamente ha giocato il ruolo delle amministrazioni comunali che si sono succedute in questi decenni, tutte portatrici dell'ansia di civiltà della gente di Matera. Una città, Matera, che è in crescita, avvantaggiata anche da un disegno urbanistico moderno, una città che offre ai cittadini servizi degni di una moderna città e che può offrire con la visita ai Sassi non solo la conoscenza di secoli di storia, ma anche occasione di sviluppo economico.

Da queste considerazioni è nato il disegno di legge al nostro esame, che i nostri colleghi della Camera, che io ringrazio, Colombo, Viti, Cardinale ed altri, hanno presentato utilizzando l'esperienza compiuta nel passato e in qualche momento certo non di secondo peso, innovando di parecchio la stessa legislazione in modo da consentire che l'intervento per il recupero di tutto il patrimonio urbanistico dei Sassi fosse messo al riparo da quelle pastoie legislative, da quelle gelosie che di fatto ne hanno impedito il recupero e la tutela.

Tra queste norme positive si inquadra quella che individua i soggetti della legge nel comune di Matera, nei proprietari singoli o associati, nelle imprese e nelle stesse cooperative. La stessa disposizione che assegna al comune la potestà di ricorrere a convenzioni dei progetti e delle eventuali varianti nonchè di mantenere tutto il controllo sugli atti, da quelli tecnici a quelli amministrativi, consentirà, a mio avviso, un intervento organico e anche una certa speditezza, dal momento che il comune saprà certamente farsi carico della sensibilità e del dovere di coordinare gli interventi non rifuggendo, anzi cercando ed utilizzando l'esperienza di amministrazioni pubbliche, prima tra tutte quella delle sovrintendenze.

Se le prime leggi, quella del 1952 e quelle degli anni successivi, hanno concorso fattivamente e positivamente alla crescita di una città moderna, attraverso la costruzione di interi quartieri che ospitano gli ex abitanti dei Sassi, di fatto poco hanno potuto fare per la conservazione ed il recupero dei Sassi. Eppure fin dalla prima legge, quella che ho citato, il problema del recupero e del restauro non solo era previsto, ma era auspicato e sollecitato. Ma si sa, spesso l'impatto con la realtà può far naufragare anche la migliore legge per il prevalere di visioni particolaristiche, a volte anche per il prevalere di quella cecità di cui spesso si fanno carico alcune amministrazioni per difendere o nel difendere prerogative che certamente non garantiscono la crescita e lo sviluppo delle nostre comunità, viepiù di quelle meridionali.

L'affidamento oggi all'amministrazione comunale di Matera dei compiti di decisione e di coordinamento, tenendo presente ed utilizzando anche la competenza degli organi dello Stato, è condizione che lascia ben sperare nell'utilizzo di questa legge e nel recupero dei Sassi. Chi conosce del resto l'entusiasmo e l'impegno di cui si sono sempre fatte portatrici le amministrazioni comunali e in particolare quella della città di Matera e chi conosce specialmente l'entusiasmo che anima l'amministrazione comunale in carica, non può non essere certo che gran parte dei problemi troveranno una sollecita soluzione. Interpreto del resto la presenza degli amministratori comunali questa sera in quest'Aula

come testimonianza di impegno, nel momento stesso in cui il Parlamento licenzia la legge e la consegna loro affinché ne facciano il miglior uso possibile. La sensibilità dell'amministrazione comunale sarà certamente accresciuta dalla costante vigilanza delle forze politiche e dalla stessa vigilanza, impegno ed azione delle popolazioni materane, interessate a custodire un patrimonio di inestimabile valore che potrà anche essere fattore di sviluppo economico oltre che di crescita civile.

Con questi intendimenti auspico che il Senato approvi senza ulteriori ritardi questo disegno di legge, rimuovendo anche qualche ingiustificata riserva, come quella del Gruppo socialdemocratico, che alcuni mesi ha fatto perdere anche a questo ramo del Parlamento. La conservazione e la valorizzazione dei Sassi è un primo passo al quale certamente farà seguito la tutela dell'ambiente del Pollino e la valorizzazione del ricco patrimonio artistico e paesaggistico di cui dispone la Basilicata tutta.

Nel momento in cui il Mezzogiorno ritorna ad essere al centro delle cronache, ed auguriamoci anche dell'interesse dell'opinione pubblica e soprattutto dell'impegno dello Stato, parte da Matera — dalla capitale della civiltà contadina, come ci ha ricordato il senatore Salerno — oggi come nel 1948, una parola di speranza per il definitivo riscatto e per la crescita civile del Mezzogiorno, come il Mezzogiorno si aspetta e come ritengo meriti. Con questi intendimenti il Gruppo della Democrazia cristiana continuerà a fare la sua parte. (*Applausi dal centro. Congratulazioni*).

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore.

SALERNO, relatore. Signor Presidente, spero di avere, nella relazione che ho consegnato all'Assemblea, indicato tutte le questioni che interessano il provvedimento al nostro esame. Ritengo tuttavia opportuno fare alcune ulteriori precisazioni in considerazione dell'esigenza che il provvedimento sia approvato subito e quindi Matera possa dotarsi di

uno strumento legislativo finalizzato alla conservazione ed al recupero dei Sassi.

Si è detto da alcuni che il comune di Matera non ha la capacità di gestire un provvedimento legislativo di così vasta portata e che impegna centinaia di miliardi, ma Matera, in questi ultimi decenni, ha continuamente e costantemente confrontato la sua storia con la vicenda dei Sassi ed ha conseguito, pertanto, la piena padronanza del problema. Si ponga attenzione agli innumerevoli dibattiti ed ai qualificati studi che si sono svolti, al lavoro effettuato di volta in volta sulla base delle precedenti leggi speciali, al ruolo assolto per l'organizzazione e lo svolgimento del concorso internazionale che richiese la predisposizione di copiosa documentazione preparatoria; un concorso internazionale che è stato gestito direttamente dal comune e che ha visto il sindaco del comune di Matera presiedere i lavori del concorso stesso.

Tutto ciò dimostra ampiamente la capacità

del comune di Matera di far fronte agli impegni della nuova legge direttamente attraverso l'apposito ufficio Sassi, di cui all'articolo 13, e con il concorso di enti pubblici economici, aziende ed enti speciali, come è stato previsto al comma 7 dell'articolo 4.

Ma se la normativa in esame individua ed esalta il ruolo del comune, è pur vero che il provvedimento attiva competenze e poteri diversi, statali o regionali, perchè in reale cooperazione concorrano in maniera attiva e determinata al raggiungimento dello scopo fissato: la conservazione e la salvaguardia dei Sassi e del prospiciente altipiano murgico. Così la compatibilità del provvedimento in esame con la legge Galasso viene affermata nel ruolo attivo che la nuova legge demanda alla competente sovrintendenza allorchè pone come valore primario l'obiettivo di una tutela da attuarsi nello spirito della legge n. 431, cioè la legge Galasso, in maniera integrale e globale attraverso fasi di conservazione e di recupero.

Presidenza del vice presidente SCEVAROLLI

(Segue SALERNO, relatore). L'articolazione di tali interventi, come stabilisce la normativa generale fissata nell'articolo 2, viene decisa dal comune nel quadro anche dei vincoli ambientali e paesistici, fissati dalle sovrintendenze, che agiscono in costante collaborazione con i diversi soggetti di competenza, al pari dell'ente regione che, concorrendo nell'attuazione della normativa, svolge il suo ruolo nell'approvazione e nella ratifica dei piani di recupero.

Non vi sono dubbi poi sulla portata e sull'interesse alla conservazione del grandioso patrimonio dei Sassi, una rilevanza che spiega il contenuto dell'articolo 3, comma quarto. Non escludendo, infatti, ogni altro organo istituzionale, semmai tacendo, si instaura un rapporto diretto ed immediato tra il comune e il Parlamento per un riferire puntuale e completo sullo stato di attuazione dei programmi biennali, sulla spesa sostenuta, con relazioni alle competenti Commissioni parlamentari.

Appunto in relazione al quarto comma

dell'articolo 3, al di là delle osservazioni e del parere della 1ª Commissione permanente, desidero precisare che le relazioni del comune sono destinate alle Commissioni parlamentari competenti, ma vanno indirizzate ai Presidenti delle Camere che stabiliranno quali siano le Commissioni che dovranno verificare il lavoro svolto dal comune.

Nella formulazione dell'articolo 3 si è taciuto ogni altro organo, e questo spiega perchè ciò non è stato specificatamente indicato nel provvedimento. Ma, poste le Commissioni come destinatarie finali dei rapporti, se vi è prassi che stabilisce particolari canali perchè i documenti pervengano alle Commissioni, la lettura dello stesso articolo 3 non esclude che la prassi sia rispettata.

Ritengo di non dover aggiungere altro. Ringrazio i senatori Giura Longo e D'Amelio intervenuti nel dibattito e tutti coloro che hanno presentato il provvedimento legislativo alla Camera dei deputati. Spero che il voto del Senato permetta a Matera di vivere la sua storia millenaria nel progresso e con-

senta ai suoi cittadini di avere la massima certezza nel futuro. (*Applausi dal centro*).

PRESIDENTE. Nel ringraziare il relatore Salerno, prendiamo atto della sua precisazione relativa al quarto comma dell'articolo 3.

Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

* **VIZZINI**, ministro senza portafoglio per gli affari regionali. Signor Presidente, gli interventi pacati e seri che si sono susseguiti in quest'Aula dimostrano quanto antica sia la vicenda dei Sassi di Matera, dal punto di vista non soltanto della storia dei Sassi stessi ma anche legislativo: partiamo dall'inizio del secolo per arrivare all'intervento legislativo del 1952 e ad altri provvedimenti legislativi che sono intervenuti successivamente per ulteriori finanziamenti. Tali provvedimenti, sia da parte del Governo che da parte del Parlamento, cessarono da quando, con l'istituzione delle regioni, vennero decentrate alla regione Basilicata le competenze per l'attuazione della legge, residuando al Ministero dei lavori pubblici i dovuti interventi sugli immobili di proprietà demaniale.

Il Governo è convinto della necessità di attivare nel merito l'intervento di cui l'Aula del Senato questa sera si sta occupando, un intervento di cui la città di Matera ha bisogno non solo per recuperare la propria identità culturale, ma anche e soprattutto per ritrovare la necessaria riagggregazione socio-territoriale.

Se riserve vi erano state, queste non erano mai state avanzate nel merito, cioè per quanto riguarda la necessità di un intervento, ma si trattava di riserve che, tenendo conto della piena attuazione del decentramento amministrativo, portavano a considerare una funzione diversa della regione che poteva essere titolare di stanziamenti ad essa assegnati da parte del Governo, da articolare poi con propria legge regionale, e questo anche per attivare contemporaneamente tutte le risorse disponibili, non soltanto quindi quelle dello Stato, ma anche quelle dei singoli enti locali.

Non vorrei che fossero confuse riserve di questo tipo — che, tutto sommato, riguardano un'analisi dell'assetto istituzionale, che

noi stessi abbiamo dato al nostro paese attraverso l'istituzione delle regioni — con riserve di merito che non sono state mai presenti nella posizione assunta dal Governo che il 23 febbraio 1984 aveva studiato, attraverso il Ministero dei lavori pubblici, un'apposita iniziativa che venne diramata a tutti i Ministri interessati per il concerto e poi non ebbe seguito. Questa iniziativa già da allora si muoveva nella logica che è stata adottata dai parlamentari i quali hanno ritenuto di portare avanti un provvedimento che è poi sfociato in un testo unificato. Pertanto, fermo restando che avrebbero potuto esserci valutazioni diverse sul terreno metodologico, si deve prendere atto della comune visione di un intervento che va realizzato, per il recupero di un'area urbana di eccezionale valore storico e territoriale, per bloccare anche l'attuale progressivo degrado. È proprio con questo spirito e sulla base di queste considerazioni che il Governo ritiene questa sera di dover in ogni caso abbandonare dispute metodologiche, che potrebbero finire con il ritardare l'intervento di merito, e affidarsi alla valutazione fatta dal relatore e dalla Commissione per dare al comune di Matera questa *chance* e, se me lo consentite, anche questa importante responsabilità nel momento in cui assume la titolarità dell'intervento che deve essere svolto, fermo restando che le previsioni legislative di un controllo attraverso le relazioni da presentare al Parlamento rappresenteranno sempre un momento importante per il controllo dell'attuazione dell'intervento. (*Applausi dal centro*).

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli:

Art. 1.

(*Finalità*).

1. La conservazione ed il recupero architettonico, urbanistico, ambientale ed economico dei rioni Sassi di Matera e la salvaguardia del prospiciente altipiano murgico sono di preminente interesse nazionale.
2. Essi sono attuati con le modalità previste dalla presente legge.

È approvato.

Art. 2.

(Normativa generale).

1. Per il conseguimento delle finalità di cui all'articolo 1 il comune di Matera definisce gli strumenti e le norme per gli interventi nel comprensorio di cui al medesimo articolo, sulla base delle risultanze del concorso espletato ai sensi della legge 29 novembre 1971, n. 1043, nonché dei piani di recupero approvati dal consiglio comunale fino al 31 dicembre 1983 e anche in variante rispetto al piano regolatore generale vigente.

2. Il comune, nel quadro delle previsioni generali di recupero in termini di residenze, servizi, anche di interesse socio-economico, ed attrezzature pubbliche, nonché dei vincoli ambientali e paesaggistici, definisce l'articolazione degli interventi in programmi biennali, corredati di stime delle relative risorse finanziarie necessarie.

3. Il comune determina le modalità di formazione dei programmi biennali secondo criteri che consentano la pubblicità delle scelte proposte.

4. L'approvazione da parte del consiglio comunale dei programmi biennali di attuazione degli interventi ai sensi della presente legge equivale a dichiarazione di pubblica utilità, di urgenza ed indifferibilità delle opere in essi previste.

5. Gli organi che, in virtù delle vigenti disposizioni statali, regionali o comunali, sono competenti ad emettere pareri, autorizzazioni e nulla-osta in ordine ai progetti relativi agli interventi e alle opere di cui alla presente legge, sono tenuti a pronunciarsi entro il termine perentorio di novanta giorni dalla richiesta. La richiesta di chiarimenti non ha effetto interruttivo.

È approvato.

Art. 3.

(Programmi biennali di attuazione).

1. I programmi biennali di attuazione degli interventi previsti nei rioni Sassi di cui all'articolo 2 definiscono, tra l'altro:

a) le aree e gli immobili, pubblici e privati, sui quali saranno effettuati gli interventi di restauro conservativo e recupero urbanistico ed edilizio ai sensi della presente legge;

b) le aree e gli immobili di proprietà dello Stato da acquisire, e le aree e gli immobili di proprietà privata la cui acquisizione è indispensabile per assicurare organica attuazione degli interventi previsti nei programmi;

c) per ciascuno degli immobili, le categorie degli interventi ammissibili in relazione all'articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457, nonché le destinazioni d'uso ammissibili;

d) le opere di urbanizzazione primaria e secondaria, ivi comprese quelle da realizzare all'interno dei rioni Sassi, finalizzate all'apprestamento di sedi sostitutive, temporanee o definitive, necessarie per il trasferimento di residenze o attività presenti negli immobili oggetto degli interventi;

e) la previsione delle spese necessarie per gli interventi e dei relativi finanziamenti.

2. Il primo programma biennale deve essere approvato dal consiglio comunale entro centottanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge e successivamente a cadenza biennale.

3. I successivi programmi biennali conterranno inoltre una relazione sullo stato di attuazione degli interventi previsti nei precedenti.

4. Le relazioni sullo stato di attuazione dei programmi biennali sono trasmesse dal comune alle competenti Commissioni parlamentari.

È approvato.

Art. 4.

(Soggetti attuatori).

1. Gli interventi previsti nei programmi biennali sono attuati:

a) dal comune di Matera, anche avvalendosi dell'Istituto autonomo per le case popolari di Matera, nei seguenti casi:

1) interventi sugli immobili di proprietà dello Stato acquisiti ai sensi dell'articolo 11, comma 6;

2) interventi su immobili di proprietà privata, acquisiti in base all'articolo 6, comma 1;

3) interventi da attuare mediante esproprio od occupazioni temporanee, previa diffida, nei confronti dei proprietari, in caso di inerzia dei medesimi;

b) dai proprietari singoli o associati;

c) da imprese, anche cooperative, e loro consorzi.

2. Il comune può affidare in sub-concessione quota parte degli immobili e dei relativi interventi da realizzare ai sensi del comma 1 del presente articolo, a singoli o associati, a cooperative di abitazione o loro consorzi, che ne facciano richiesta, documentando il possesso dei requisiti per l'accesso all'edilizia agevolata previsti dalle disposizioni vigenti, previa stipula della convenzione di cui all'articolo 8.

3. Il comune può affidare in concessione la realizzazione di quota parte degli interventi di cui al comma 1, numeri 1), 2) e 3), del presente articolo, nonchè le connesse urbanizzazioni, previa stipula di apposita convenzione, ad imprese, anche cooperative e loro consorzi, che risultino in possesso di adegua-

te caratteristiche imprenditoriali e finanziarie, dal medesimo comune definite.

4. Le convenzioni debbono comunque prevedere l'approvazione da parte del comune dei progetti e delle eventuali varianti agli stessi, nonchè i più ampi poteri direttivi, ispettivi e di controllo da parte dell'amministrazione concedente in ogni fase dei lavori.

5. Le convenzioni possono anche prevedere le modalità di uso degli immobili da parte dei sub-concessionari per un periodo successivo alla ultimazione dei lavori.

6. L'entità della quota e i contenuti degli interventi da affidare in concessione o in sub-concessione sono definiti nel programma biennale di attuazione.

7. Per la realizzazione dei servizi socio-economici, di cui al comma 2 dell'articolo 2, previsti nei programmi biennali, a fini di valorizzazione produttiva dei rioni Sassi il comune può stipulare inoltre apposite convenzioni con enti pubblici economici nonchè aziende ed enti speciali istituiti ai sensi dell'articolo 32 del regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011.

È approvato.

Art. 5.

(Finanziamento).

1. Per l'attuazione dei programmi biennali per gli anni 1986-1989 è assegnato al comune di Matera un contributo dello Stato di 100 miliardi di lire, di cui 20 miliardi per ciascuno degli anni 1986 e 1987 e 30 miliardi per ciascuno degli anni 1988 e 1989.

2. È costituito presso il comune un fondo globale specificamente destinato alle finalità di cui all'articolo 1, nel quale confluiscono le risorse finanziarie acquisite. L'amministrazione del fondo spetta al comune che provvederà ad aprire apposita contabilità speciale presso la sezione di tesoreria provinciale dello Stato di Matera.

3. All'onere di 70 miliardi di lire derivante dall'attuazione della presente legge negli anni 1986, 1987, 1988 si provvede mediante corrispondente utilizzo dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 1986-

1988 al capitolo n. 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1986, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento alla voce « Conservazione e recupero dei rioni Sassi di Matera ».

4. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con proprio decreto le occorrenti variazioni di bilancio.

È approvato.

Art. 6.

(Competenze del comune)

1. Il comune di Matera provvede:

a) all'acquisizione, anche a trattativa privata, di aree ed immobili di proprietà privata ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera b);

b) alla realizzazione diretta degli interventi nei casi indicati all'articolo 4, comma 1, numeri 1), 2) e 3);

c) alla concessione di contributi ai proprietari ed ai sub-concessionari per la esecuzione delle opere previste nel programma biennale;

d) all'affidamento in concessione degli interventi;

e) alla determinazione dei criteri per l'assegnazione dei contributi agli aventi diritto e relativa entità;

f) alla realizzazione, ove non delegata ad altri soggetti attuatori, delle opere di urbanizzazione.

2. Per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 4, comma 1, numero 3), si applicano le disposizioni dell'articolo 28, sesto, settimo ed ottavo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 457.

3. Su richiesta dei proprietari che eseguono gli interventi con i contributi di cui alla presente legge, il comune può assegnare in sub-concessione l'uso degli immobili di proprietà dello Stato ad esso trasferiti, la cui utilizzazione risulti organicamente collegata agli interventi suddetti, ponendo a carico degli stessi proprietari l'esecuzione delle opere relative.

4. Una quota non superiore al cinque per cento dei finanziamenti disponibili può essere destinata dal comune alla predisposizione, all'interno dei rioni Sassi, di alloggi-parcheggio e di sistemazioni provvisorie per attività economiche interessate dagli interventi di recupero.

5. Nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili, il comune può impiegare importi non superiori al cinque per cento delle risorse suddette per l'affidamento di studi, ricerche, piani e progetti necessari alle finalità della presente legge.

È approvato.

Art. 7.

(Interventi dei privati - Contributi - Obblighi).

1. Sono assistiti da contributi in conto capitale nella misura massima del quaranta per cento della spesa ritenuta ammissibile dal comune, maggiorata di un'aliquota fissa ed invariabile del cinque per cento per spese generali e tecniche, gli interventi, realizzati ai sensi dell'articolo 4 a cura dei proprietari, concernenti:

a) le strutture portanti delle unità edilizie;

b) gli intonaci ed i paramenti esterni, nonché i provvedimenti necessari per evitare la formazione di umidità sulle murature;

c) i manti di copertura, nonché le sottostanti strutture, se degradate, e le sovrastrutture;

d) i serramenti esterni;

e) l'adeguamento funzionale ed igienico-sanitario.

2. Il contributo di cui al comma 1. del presente articolo è elevabile alla misura massima del settanta per cento qualora i soggetti richiedenti risultino essere in possesso dei requisiti per l'accesso all'edilizia agevolata previsti dalle disposizioni vigenti.

3. Il contributo viene erogato per il cinquanta per cento all'inizio dei lavori e per il restante cinquanta per cento al collaudo tec-

nico-amministrativo da parte del comune delle opere realizzate.

4. Ove la maggioranza, in base all'imponibile catastale, dei proprietari di una unità minima di intervento individuata nei programmi biennali abbia richiesto i contributi per interventi di cui ai commi precedenti, il comune invita i restanti proprietari a concorrere alla realizzazione degli interventi, fissando loro un termine, trascorso il quale si sostituisce ai proprietari dissenzienti ponendo la spesa relativa a carico dei medesimi, detratto il contributo loro concedibile.

5. La concessione dei contributi è subordinata alla stipula di una convenzione, ovvero alla sottoscrizione di un atto unilaterale d'obbligo, con cui i proprietari, tra l'altro, si impegnino:

a) a rispettare le prescrizioni relative alle caratteristiche dell'intervento;

b) ad abitare o ad utilizzare direttamente gli immobili interessati per un periodo non inferiore a dieci anni, a partire dalla data di ultimazione degli interventi, ovvero a locarli per lo stesso periodo alle condizioni concordate con il comune, che tengano conto del reddito dell'immobile prima degli interventi e delle spese sostenute, ridotte del contributo ricevuto;

c) ad assicurare la manutenzione degli immobili.

6. Qualora il proprietario trasferisca a qualsiasi titolo con atto tra vivi l'immobile entro dieci anni dalla data di ultimazione degli interventi, gli obblighi ed i vincoli di cui al comma 5 del presente articolo sono trasferiti all'acquirente per il periodo residuo.

7. Qualora il proprietario non rispetti gli obblighi assunti o intenda liberarsene, deve restituire al comune in un'unica soluzione il contributo ricevuto, maggiorato degli interessi maturati in base al tasso di sconto.

8. Il comune utilizza le somme così acquisite destinandole ai fini del presente articolo.

9. Ogni patto contrario ai precedenti obblighi è nullo.

È approvato.

Art. 8.

(Interventi dei sub-concessionari - Contributi - Obblighi).

1. Sono assistiti da contributo in conto capitale nella misura massima del cinquanta per cento, elevabile al settanta per cento per le cooperative di abitazione, della spesa ritenuta ammissibile dal comune, maggiorata di un'aliquota fissa ed invariabile del cinque per cento per spese generali e tecniche, gli interventi definiti all'articolo 7, comma 1, realizzati ai sensi dell'articolo 4 a cura dei soggetti sub-concessionari, singoli o associati o cooperative di abitazione o loro consorzi, che risultino essere in possesso dei requisiti per l'accesso all'edilizia agevolata previsti dalle disposizioni vigenti.

2. La concessione dei contributi è subordinata alla stipula di una convenzione che comunque deve prevedere:

a) le prescrizioni relative alle caratteristiche dell'intervento;

b) l'impegno ad abitare direttamente gli immobili per un periodo non inferiore a dieci anni a partire dalla data di ultimazione dell'intervento;

c) il canone di locazione da corrispondere al comune;

d) l'impegno ad assicurare la manutenzione degli immobili.

3. Gli interventi di recupero relativi alle attività produttive, commerciali e di servizio, previsti dai programmi biennali ed affidati a soggetti sub-concessionari aventi titolo, sono assistiti da contributi in conto capitale nella misura massima del sessanta per cento.

4. La concessione dei contributi è subordinata alla stipula di una convenzione che deve comunque prevedere:

a) le prescrizioni relative alle caratteristiche dell'intervento;

b) l'impegno ad utilizzare direttamente gli immobili per un periodo non inferiore a dieci anni a partire dalla data di ultimazione degli interventi;

c) il canone di locazione da corrispondere al comune;

d) l'impegno ad assicurare la manutenzione dell'immobile.

È approvato.

Art. 9.

(Credito fondiario ed edilizio).

1. Gli istituti di credito fondiario ed edilizio possono concedere al comune di Matera, per interventi su immobili di proprietà dello Stato ad esso trasferiti, mutui edilizi ai sensi del titolo IV della legge 5 agosto 1978, n. 457. Detti mutui possono essere garantiti, in deroga alle previsioni del decreto del Presidente della Repubblica 21 gennaio 1976, n. 7, da delegazioni sulle entrate sostitutive rilasciate dal comune medesimo in conformità alle disposizioni vigenti.

2. Nei programmi biennali il comune indica l'ammontare delle delegazioni sulle entrate da concedere in garanzia agli istituti di credito per il finanziamento degli interventi di recupero realizzati dai soggetti attuatori sub-concessionari.

È approvato.

Art. 10.

(Assegnazione di immobili in locazione).

1. Il comune di Matera, realizzati gli interventi previsti nel programma biennale, assegna gli immobili in locazione a persone fisiche o giuridiche, che debbono utilizzarli conformemente alle destinazioni d'uso.

Le assegnazioni avvengono sulla base di apposito regolamento approvato dal consiglio comunale, nel quale debbono essere previsti:

- a) i requisiti soggettivi dei locatari;
- b) la durata della locazione e i criteri per la determinazione e la revisione periodica dei canoni;
- c) le sanzioni a carico dei locatari per l'inosservanza degli obblighi stabiliti nel contratto di locazione;
- d) le opere di manutenzione che fanno capo al locatario.

2. I canoni di locazione degli immobili sono riscossi dal comune ed inseriti in apposito capitolo di bilancio, con vincolo di spesa per la realizzazione e la manutenzione delle opere previste dalla presente legge.

È approvato.

Art. 11.

(Competenze statali).

1. Fino a quando non siano stati approvati i programmi biennali di attuazione degli interventi per la sistemazione e il restauro architettonico, urbanistico, ambientale dei rioni Sassi, il provveditorato alle opere pubbliche della Basilicata provvede in detti rioni a lavori di consolidamento, puntellamento, demolizione e sistemazione degli immobili a tutela della incolumità e dell'igiene pubblica, con oneri a valere sulle disponibilità di cui all'articolo 5 nei limiti massimi dell'otto per cento delle somme previste per ogni biennio.

2. Le opere di cui al comma 1 sono di pubblica utilità, urgenti ed indifferibili.

3. Gli eventuali indennizzi dovuti in conseguenza degli interventi di cui al comma 1 e delle occupazioni ed espropriazioni di immobili eventualmente necessarie per l'attuazione di tali interventi sono liquidati e corrisposti dal provveditorato alle opere pubbliche per la Basilicata.

4. Il provveditorato alle opere pubbliche per la Basilicata è inoltre autorizzato ad eseguire nei rioni Sassi la manutenzione ordinaria e straordinaria di immobili di proprietà dello Stato.

5. I lavori indicati nel presente articolo sono eseguiti di concerto con la soprintendenza ai beni ambientali e architettonici della Basilicata e con il comune di Matera.

6. Il Ministro delle finanze, con propri decreti, trasferisce al comune di Matera gli immobili e le aree di proprietà dello Stato compresi nei programmi biennali di attuazione, in concessione gratuita, per la durata di novantanove anni, nello stato in cui si trovano e con i relativi oneri e diritti.

7. Sono altresì trasferiti al comune in concessione gratuita novantannuale gli

immobili di uso pubblico realizzati in esecuzione della legislazione speciale per il risanamento dei rioni Sassi.

8. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro per i beni culturali e ambientali redige un elenco aggiornato delle aree e dei beni immobili siti nel comprensorio dei Sassi e del prospiciente altipiano murgico, da assoggettare alle disposizioni delle leggi 29 giugno 1939, n. 1497, e 1º giugno 1939, n. 1089.

9. Il Ministro per i beni culturali e ambientali può rinunciare all'acquisto ai sensi dell'articolo 31 della legge 1º giugno 1939, n. 1089, dell'immobile posto in vendita, trasferendo al comune di Matera la facoltà di procedere all'acquisto, anche utilizzando a tale scopo i fondi di cui alla presente legge.

È approvato.

Art. 12.

(Avvio dei lavori).

1. Per consentire, nell'ambito del primo programma biennale di attuazione degli interventi, l'immediato avvio dei lavori relativi ai piani di recupero approvati dal comune di Matera entro il 31 dicembre 1983, gli immobili di proprietà dello Stato e compresi in detti piani di recupero sono trasferiti in concessione gratuita al comune per la durata di novantanove anni.

2. Il Ministro delle finanze con proprio decreto provvede entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge agli adempimenti di cui al comma precedente.

È approvato.

Art. 13.

(Personale).

1. Per le esigenze attuative e organizzative connesse alla presente legge il comune di Matera è autorizzato ad assumere, anche in deroga alle vigenti disposizioni, con contratto di diritto privato, il seguente personale, posto alle dipendenze dell'ufficio tecnico comunale:

- a) architetti: n. 2;
- b) ingegneri: n. 2;

- c) geometri: n. 4;
- d) geometri disegnatori: n. 4;
- e) consulente legale: n. 1;
- f) segretario dattilografo: n. 1.

2. I contratti hanno durata biennale.

3. Agli oneri di cui al comma 1 si fa fronte a valere sulle disponibilità di cui all'articolo 5.

È approvato.

Art. 14.

(Disposizioni transitorie e finali).

1. L'Istituto autonomo per le case popolari di Matera provvede, entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge, al censimento degli alloggi realizzati ai sensi della legislazione speciale per il risanamento dei rioni Sassi e di cui è titolare della gestione.

2. In deroga a quanto previsto dall'articolo 7 della legge 17 maggio 1952, n. 619, possono conseguire in assegnazione definitiva gli alloggi in godimento coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, occupino alloggi realizzati ai sensi della legislazione speciale per il risanamento dei rioni Sassi e risultino alla medesima data:

a) subentrati nel rapporto di locazione agli originari assegnatari a seguito della volturazione di detto rapporto locativo;

b) assegnatari a titolo provvisorio di alloggi ad opera della commissione di cui all'articolo 10 della citata legge n. 619;

c) occupanti di fatto, ma in possesso dei requisiti per l'accesso all'edilizia agevolata previsti dalle disposizioni vigenti e che si siano messi in regola col versamento dei canoni dovuti dalla data di occupazione dell'alloggio.

3. In caso di futura cessione degli immobili, i canoni versati sono computati ai fini della determinazione del prezzo di riscatto.

4. Gli alloggi o gli immobili che risultino vuoti, od occupati da soggetti non in possesso dei requisiti per l'accesso alla edilizia agevolata previsti dalle disposizioni vi-

genti, possono essere assegnati in locazione a soggetti colpiti da ordinanza di sgombero da alloggio occupato nei rioni Sassi con o senza titolo ed almeno un anno prima dell'entrata in vigore della presente legge, purchè in possesso dei requisiti di cui al comma 2 del presente articolo.

5. In deroga a quanto disposto dal secondo comma dell'articolo 11 della legge 30 aprile 1976, n. 386, gli immobili destinati ad uso di abitazione e di bottega artigiana del borgo La Martella ed acquisiti al patrimonio dell'Ente di sviluppo agricolo della Basilicata dalla UNRRA-Casas sono trasferiti in proprietà all'Istituto autonomo per le case popolari, al prezzo a suo tempo corrisposto alla UNRRA-Casas. Detti immobili possono essere assegnati in via definitiva agli attuali possessori.

6. In caso di futura cessione degli immobili, i canoni versati sono computati ai fini della determinazione del prezzo di riscatto.

7. Le disposizioni delle leggi 17 maggio 1952, n. 619, 21 marzo 1958, n. 299, 28 febbraio 1967, n. 126, e 29 novembre 1971, n. 1043, incompatibili con quanto previsto dalla presente legge, sono abrogate.

È approvato.

Art. 15.

(Entrata in vigore).

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

È approvato.

Passiamo alla votazione finale.

SCARDACCIONE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCARDACCIONE. Signor Presidente, onorevole Ministro, onorevoli senatori, non ave-

vo intenzione di intervenire nel dibattito ma la solitudine pressochè totale nella quale mi sono venuto a trovare in quest'Aula mi ha imposto...

GIURA LONGO. Senatore Scardaccione, ci siamo noi. Lei non è proprio solo.

SCARDACCIONE. ... mi ha imposto l'obbligo di dire perchè il Gruppo della Democrazia cristiana vota in maniera decisa questo provvedimento, e di dirlo a tutta l'Assemblea, perchè questa solitudine non mi spaventa, anzi mi dà la convinzione che c'è la partecipazione totale del Senato a favore di questo disegno di legge; anche perchè i colleghi certamente potranno leggere nei documenti ufficiali i discorsi pronunciati.

Signor Presidente, ho partecipato a suo tempo all'attuazione dell'opera che la Repubblica italiana, appena creata dopo il voto che l'aveva istituita, volle all'epoca. Ebbene, quella legge rappresenta ancora oggi, dopo tanti anni, una svolta nella politica di intervento che i Governi repubblicani, e adesso come allora, vollero attuare.

Cosa è avvenuto nel frattempo? Mi sia consentito di dire che se fossi stato chiamato a scrivere un articolo o qualcosa di simile avrei dato questo titolo: «Dai Sassi di Matera ai "Sassi" di Torino ai "Sassi" di Metaponto». Infatti, quando venne varata la famosa legge, dopo la visita di De Gasperi e Togliatti, con la partecipazione di tutti i partiti (per queste cose la Repubblica è di tutti, non solo di un partito, quindi non ci sono differenze), si partì da una immagine esasperata di quelle popolazioni. Il libro di Levi infatti non mi trova per niente consenziente: egli ha fatto una denuncia, ma non è quella la società che viveva nei Sassi. Così come non è quella che si descrive, che si crede e ancora oggi vogliamo far credere molti giornalisti che esaminano superficialmente le vicende delle popolazioni lucane.

Allora si partì dalla considerazione che vi erano alcuni strati della popolazione che vivevano in uno stato di inferiorità, che non erano capaci di sollevarsi da quello stesso stato di inferiorità e che bisognava intervenire trasferendoli dai Sassi in un altro luogo,

liberandoli da quelle condizioni in cui si trovavano. Invece non si pensò già da allora che in quei Sassi, in quelle case abitavano uomini e famiglie con un alto senso della religiosità della vita e con un alto senso di umanità.

Io ricordo quando la mattina da quei locali, da quegli ambienti uscivano i contadini con i loro carri trainati dai muli ed andavano ad arare la terra, a produrre, a lavorare, per poi ritirarsi in quegli stessi locali. Ma erano uomini, per quell'epoca, di altissimo livello — come dire — produttivo e di altissimo livello di umanità e di padronanza delle proprie responsabilità come uomini appartenenti alla società contadina di allora. Si trattava di una società, nelle zone meridionali e in particolare nella Basilicata, non dico superiore, ma di pari livello rispetto alle società contadine anche della valle padana. Nessuno dimenticherà che nella valle padana all'epoca di Federico II si viveva nelle palafitte e prima della bonifica della pianura vi erano condizioni di vita ben diverse! Ebbene, nell'ambiente dei Sassi della Basilicata, si era rimasti nelle condizioni determinate dalle occupazioni dei romani e dalla tendenza di questi ad accentrare il potere, ad accentrare il dominio al momento dell'occupazione delle regioni periferiche; condizioni che causarono la distruzione del livello di vita preesistente nelle regioni della Magna Grecia, le quali erano popolate da famiglie e da uomini che vivevano in uno stato di parità, direi quasi di superiorità, rispetto agli ambienti contadini di altre regioni d'Italia.

Quando intervenimmo con una legge sui Sassi di Matera, si sostenne contro di noi che non si poteva far vivere a livello moderno quelle famiglie. E allora ci fu chi impose la via dell'emigrazione e i contadini che vivevano nei Sassi di Matera furono trasferiti nei Sassi di Torino e quando dico «i Sassi di Torino» mi riferisco alle abitazioni che aprontarono i datori di lavoro torinesi per le famiglie che si erano trasferite in quella città, credendo che con una paga migliore si desse anche un modo di vivere migliore a quella gente. Abbiamo visto le degenerazioni che da ciò sono derivate nel campo sociale!

Contemporaneamente però — e qui sta la validità della legge di oggi, un vanto per la Repubblica italiana e per i Governi repubblicani, maggioranza e minoranza — venne approvata la riforma agraria. Molti la dimenticano e restano ancora con l'impressione suscitata da qualche articolo di giornale di destra — espressione del grande capitale di allora o di quello di oggi — per cui considerano un fallimento quell'opera. È là invece che dobbiamo ricercare la validità della legge di oggi. Noi trasferimmo quei contadini non solo nei Sassi di Torino, ma creammo anche con la riforma agraria ambienti più idonei nelle terre che erano state ieri del potere centrale, di chi dominava: dalla monarchia ai principi, ai conti, ai baroni, ai vassalli, ai valvassini e via di seguito. Fu quello un momento di rottura: parte di quella gente dovemmo consegnarla ad un mondo che si muoveva ancora nella logica del profitto, ma un'altra parte i Governi democratici la elevarono a livello di imprenditori, di proprietari, cioè valorizzarono l'aspetto positivo insito negli uomini che vivevano nei Sassi di Matera o nei Sassi dei vari paesi del Mezzogiorno. E consegnammo come Stato italiano, come Repubblica italiana la terra a questi contadini, vi costruimmo la casa.

Ebbene, che cosa è avvenuto a quelli che mandammo a lavorare nei Sassi di Torino e a quelli a cui abbiamo dato la possibilità di lavorare sulla terra di loro proprietà? È successo — questo vorrei che venisse letto da quelli che ancora insistono sull'opportunità di trasferire popolazioni dal Sud al Nord per dare occupazione ai disoccupati — che gli uomini che dai Sassi sono andati ad attuare la politica dei Governi volta a mobilitare l'uomo, la persona umana e a portarla alla responsabilità della produzione, dell'impresa, della ricerca e dell'applicazione delle tecniche moderne, hanno risposto in maniera eccellente. Non vi sono dubbi, non vi è la possibilità di confutare questa realtà. Qualsiasi economista che faccia ricerca a livello scientifico e non superficiale come fa qualcuno — l'altro giorno ho ascoltato a Potenza la relazione di alcuni professori appartenenti ad università americane venuti a girare la Basilicata e le regioni meridionali, una relazione di una superficialità paurosa, con delle

affermazioni veramente modeste per non dire meschine — chiunque approfondisce si accorge che gli investimenti, per rimanere nell'ambito economico, che sono stati realizzati dai Governi repubblicani nell'Italia meridionale ed in particolare in Basilicata, per riferirci ai Sassi di Matera, hanno dato un rendimento di gran lunga superiore al rendimento di certi investimenti fatti a completamento di certi servizi in altre regioni d'Italia.

Questo è l'aspetto positivo di tale politica e questa affermazione io lascio come un documento nel nostro Parlamento, e dovrà essere considerata da chi continua a insistere sulla necessità di non continuare a portare avanti una politica nel Mezzogiorno d'Italia, così come si è fatto per il passato.

Ebbene, da questa legge possiamo dedurre che finalmente, dopo un periodo in cui si è creduto che non era più l'intervento dello Stato a favore del singolo uomo che poteva portare al riequilibrio del tenore di vita delle popolazioni tra Nord e Sud, ma che ci volevano le grandi imprese, oggi assistiamo alla disputa se l'Alfa la deve acquistare la Fiat o la Ford, e al fatto che vengono prelevate da parte di Foro Bonaparte azioni per 750 miliardi, con mezzi che vengono dal mondo agricolo.

Oggi assistiamo al fatto che tutta la vita economica, specialmente quella agricola è dominata solo da alcuni gruppi capitalistici che non sono espressione di un mondo imprenditoriale, come lo intendevamo noi all'epoca della riforma, che cioè voleva la crescita dell'uomo che migliora la propria posizione, ma sono forme aberranti di un neocapitalismo che non sappiamo dove potrà condurci.

Noi possiamo dire questo: che il Parlamento approvando questa legge non fa soltanto un atto di giustizia a Matera, ma dimostra che è stato bene attuare a quell'epoca un tipo di politica di questo genere, e che oggi dobbiamo un'altra volta reagire a questa forma esasperata di concentrazione dei mezzi economici e finanziari e di concentrazione delle forze di lavoro come era avvenuto nell'ultimo decennio. Dobbiamo rivalutare, mobilitare tutte le risorse nelle regioni italiane,

anzitutto le risorse umane e per rivalutare le risorse umane nei vari ambienti occorre innanzitutto acculturare le persone e trarre dal passato quanto di vivo esiste, quanto di antico è ancora presente, quanto è opera dell'uomo, come hanno ricordato anche i miei colleghi, quanto cioè dimostra che l'intelligenza umana vissuta in quegli ambienti era capace di creare per proprio conto, qualcosa di vivo, di nuovo, di continuo nel tempo.

Il Parlamento italiano ha avuto questa prova, l'ha avuta dai risultati, che, ripeto, sono constatabili negli ambienti dove ha operato la prima legge sui Sassi. La nuova legge ci dice che vogliamo ricominciare; all'epoca della riforma agraria ci accusavano di avere speso in tutto 120 miliardi tra Puglia, Lucania e Molise, con 32.000 contadini mobilitati e 3.000 collaboratori. Queste cifre erano di altra entità, perchè oggi per attuare un'opera di conservazione e recupero di un ambiente come i Sassi di Matera 100 miliardi potrebbero essere una cifra trascurabile.

Quello che conta è che il Parlamento accetta il provvedimento all'unanimità, perchè tutti i partiti — e proprio la scarsa presenza di colleghi lo dimostra — sono favorevoli a questo disegno di legge, perchè con esso si da nuovamente vita ad una politica che trae gli auspici da quella che finora è stata la politica attuata dalla Repubblica italiana, dal Parlamento italiano. Aggiungo che noi come lucani e come uomini responsabili garantiamo al Parlamento l'utilizzazione integrale dei fondi nel modo migliore, perchè finora tutto quello che è stato speso è stato speso in maniera integralmente economica, tanto che i risultati che oggi abbiamo conseguito possono essere portati a modello per altre regioni italiane dove a volte si è operato nello stesso modo.

Signor Presidente, onorevoli colleghi, chiedo scusa per il mio discorso piuttosto lungo e torno a ripetere che il Gruppo della Democrazia cristiana approva con piena coscienza questo provvedimento che riguarda i Sassi di Matera. *(Applausi dal centro)*.

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

È approvato.

Interrogazioni, annuncio di risposte scritte

PRESIDENTE. Il Governo ha inviato risposte scritte ad interrogazioni presentate da onorevoli senatori.

Tali risposte saranno pubblicate nel fascicolo n. 117.

Interpellanze, annuncio

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a dare annuncio delle interpellanze pervenute alla Presidenza.

SCLAVI, *segretario*:

MALAGODI, BASTIANINI, FIOCCHI, PALUMBO, VALITUTTI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri degli affari esteri, dell'interno e della difesa.* — Per conoscere:

1) le informazioni e le valutazioni del Governo circa il coinvolgimento del Governo siriano e di organizzazioni terroristiche da esso appoggiate nei recenti atti terroristici, tentati o realizzati, in particolare a Londra, a Parigi e a Beirut, dove tali atti sono stati diretti anche contro persone e installazioni interessanti l'Italia e la sua rappresentanza diplomatica;

2) anche in relazione agli impegni recentemente promossi o presi dall'Italia nella Comunità europea, a Tokio ed in altre sedi internazionali, quale atteggiamento il Governo italiano abbia preso, e per quali motivi, nella odierna riunione dei Ministri degli esteri della Comunità rispetto alla richiesta inglese che l'Italia rompa anch'essa — come l'Inghilterra, gli Stati Uniti e il Canada — le relazioni diplomatiche con la Siria e prenda verso quest'ultima altre misure restrittive e alla minaccia generale del terrorismo, sia nel territorio dei paesi della Comunità e degli altri nostri alleati sia nell'area mediterranea e nel Medio Oriente;

3) le valutazioni e i motivi che hanno recentemente indotto il Governo italiano allo scambio fra cittadini italiani e terroristi libici, responsabili di alcuni fra i molti atti di

terrorismo compiuti dalla Libia sul nostro territorio e ciò anche dopo i recenti discorsi violentemente minacciosi contro l'Italia tenuti dal Capo dello Stato libico;

4) i criteri generali cui il Governo italiano ritiene di doversi attenere per una lotta efficace, priva di ambiguità, contro il terrorismo;

5) l'atteggiamento effettivo del Governo italiano, in connessione col terrorismo, verso i paesi del Terzo mondo e in particolare verso quelli nei quali i diritti umani sono più duramente negati, come, ad esempio, l'Etiopia, la Cambogia, l'Africa del Sud e ciò data la sicura connessione, sia pure a termine medio e lungo, fra l'immagine che i paesi più travagliati del Terzo mondo si fanno dell'Italia e in generale dell'Occidente libero e la loro posizione verso il terrorismo;

6) se, infine, fra i criteri adottati o valutati dal Governo italiano non rientri anche uno sforzo, isolato o congiunto con altri Stati, per coinvolgere l'Unione Sovietica e i paesi del Patto di Varsavia in una lotta sincera ed efficace contro il terrorismo e, in caso contrario, per quali motivi.

(2-00546)

BERLINGUER, POLLASTRELLI, RANALLI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dei lavori pubblici e del lavoro e della previdenza sociale.* — Premesso:

che gli operai del cantiere elettronucleare di Montalto di Castro hanno bloccato per due giorni i lavori della centrale chiedendo garanzie per l'occupazione (sono iniziati i primi licenziamenti per alcune centinaia di unità lavorative in esubero) e la salvaguardia dell'ambiente e per chiedere a Governo, regione Lazio ed enti energetici, come ha già fatto il consiglio comunale di Montalto all'unanimità, la verifica di fattibilità sulla ipotesi di riconversione della centrale dal nucleare al metano, denunciando fermamente tutti gli impegni finora disattesi;

che i consigli regionale del Lazio, provinciale di Viterbo e del comune di Montalto di Castro, con motivate mozioni, hanno da tempo chiesto di procedere alla sospensione

dei lavori della centrale elettronucleare di Montalto, denunciando tutti gli impegni finora disattesi in materia di garanzia di sicurezza sanitaria e ambientale e di mancato decollo dei progetti di sviluppo comprensoriale per dare risposte certe alla mano d'opera di ritorno dalla costruzione della centrale e per rispondere al conseguente devastante impatto ambientale e socio-economico sul territorio,

gli interpellanti chiedono al Governo, sulla base dei concordi pronunciamenti della regione, della provincia e del comune di Montalto, se non ritenga opportuno procedere alla immediata sospensione dei lavori della centrale, con garanzia automatica della Cassa integrazione guadagni per tutte le maestranze occupate, per una verifica a tutto campo sulle disattese garanzie di sicurezza, per aprire a Montalto un tavolo di trattativa con il Governo, la regione Lazio e l'ENEL al fine di affrontare concretamente la messa in atto dei progetti di sviluppo comprensoriale per tutte le opere già finanziate nonchè i problemi della garanzia della sicurezza.

(2-00547)

Interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a dare annunzio delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

SCLAVI, segretario:

GOZZINI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro di grazia e giustizia.* — Premesso:

che la legge 10 ottobre 1986, n. 663, costituisce un passo in avanti verso il pieno adeguamento del nostro sistema penitenziario al dettato costituzionale per quanto riguarda i detenuti;

che l'ordinamento resta, peraltro, gravemente carente in quanto mancano tuttora le riforme relative al personale, la cui funzione, di grande responsabilità e rilevanza, non è ancora riconosciuta in tutto il suo valore;

che, per quanto riguarda il personale civile, vi sono problemi di carriera, di tratta-

mento economico, di rapporti fra le diverse categorie, problemi la cui mancata soluzione determina difficoltà nel riempire gli organici nonchè le dimissioni degli elementi migliori;

che gli agenti di custodia, da molti anni in attesa della riforma del Corpo, sono obbligati a turni di lavoro pesantissimi, senza possibilità di usufruire regolarmente dei giorni di riposo e delle ferie, a causa degli organici insufficienti;

che gli stessi agenti si vedono remunerate le ore di lavoro straordinario in una misura inferiore per il 70-75 per cento rispetto alla polizia di Stato;

che per i nuovi carceri in corso di apertura, data la pratica impossibilità di chiuderne contemporaneamente altrettanti, si è costretti a ridurre le dotazioni di agenti in altri carceri, aggravando ulteriormente la pesantezza dei turni;

che la condizione degli agenti di custodia, per queste ragioni e per altre, a cominciare dalla preparazione professionale (le legge ritiene ancora sufficiente, per l'ammissione al Corpo, la sola licenza elementare, ben 24 anni dopo l'istituzione della scuola media obbligatoria), si presenta talmente depressa da costituire causa oggettiva di disagio, di tensione e di agitazione, quindi di ostacolo al buon funzionamento degli istituti e all'attuazione della recente legge sopra ricordata;

che solo lo *status* militare degli agenti di custodia impedisce che la situazione degeneri a livelli di insostenibile gravità,

l'interrogante chiede di conoscere:

1) quali provvedimenti urgenti, in attesa che il Parlamento conduca a termine il già lunghissimo *iter* della legge di riforma del Corpo, il Governo intenda assumere nei confronti degli agenti di custodia, in particolare:

a) per ulteriori aumenti degli organici, dopo quello già acquisito di 1.000 unità e quello per altre 2.000, approvato dal Senato;

b) per l'adeguamento della retribuzione delle ore di lavoro straordinario;

c) per iniziative di qualificazione culturale e professionale, avvalendosi anche di eventuali disponibilità in tal senso di regioni, enti locali, volontari;

2) quali programmi siano in corso di elaborazione per il riordinamento del perso-

nale civile, in particolare perchè la carriera dei direttori sia aperta fino alle funzioni dirigenti al vertice della direzione generale degli istituti di prevenzione e pena.

(3-01504)

*Interrogazioni
con richiesta di risposta scritta*

BOLDRINI, GIACCHÈ. — *Al Ministro della difesa.* — Circa le norme transitorie e finali della legge n. 212 del 10 maggio 1983 — avanzamento dei sottufficiali in servizio permanente — per quanto riguarda l'articolo 65, gli interroganti chiedono di sapere a quali interpretazioni gli organi ministeriali hanno inteso attenersi, non risultando univoca la stessa interpretazione in molti casi specifici.

(4-03413)

GIANOTTI. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere quali siano i programmi relativi all'ampia area del poligono militare di Lombardore (Torino). Tempo addietro era stata considerata l'eventualità di una dismissione di tale area da parte del demanio militare per allocarvi una pista per la prova delle auto della Fiat.

Attualmente all'interno del poligono sono in corso lavori per nuove opere e le popolazioni si chiedono se esse siano in relazione ad un nuovo e più sofisticato uso militare.

(4-03414)

CANETTI. — *Al Ministro dei trasporti.* — Premesso:

che il raddoppio e lo spostamento a monte, almeno in molti tratti, della ferrovia della riviera ligure di ponente è un'opera fondamentale e indifferibile per i traffici commerciali e turistici tra l'Italia e altri paesi dell'Europa occidentale, in particolare la Francia;

che perciò tale opera deve ritenersi di interesse nazionale e non meramente locale;

che sono sorti notevoli disaccordi tra l'amministrazione ferroviaria e gli amministratori dei comuni litoranei, compresi tra

Andora e Finale ligure, circa il progetto dell'opera;

che l'amministrazione ferroviaria intenderebbe addossare l'onere del costo aggiuntivo dell'opera (dovuto alle richieste di modifiche di tracciato chieste dagli enti locali), quantificato in circa 300 miliardi di lire, ai comuni interessati;

che tale richiesta appare all'interrogante illegittima sotto il profilo costituzionale, perchè mira ad assegnare agli enti locali compiti impropri, che sono invece propri delle Ferrovie dello Stato,

l'interrogante chiede di sapere:

se si intenda eseguire l'opera, rivedendo anche determinate decisioni relative al raddoppio e allo spostamento a monte del tracciato;

se si intenda instaurare con gli enti locali interessati un dialogo e un rapporto costruttivo per risolvere i problemi aperti e procedere al più presto alla realizzazione dell'importante opera.

(4-03415)

BERLINGUER. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere i motivi delle disposizioni date alle forze dell'ordine per agire nei confronti di gruppi di «autonomi» che hanno aggredito più volte la manifestazione del 25 ottobre a Roma, senza tuttavia riuscire, per il numero e per il comportamento dei manifestanti e per il valore degli agenti dell'ordine, a sconvolgere il carattere democratico del corteo.

L'interrogante rileva che, dopo una prima aggressione con armi offensive all'inizio del corteo, durante la quale anche numerosi agenti che avevano generosamente agito per ristabilire l'ordine sono stati feriti, non è stato preso il provvedimento di filtrare, fermare e perquisire i ben noti aggressori nè di impedire che si infiltrassero nel corteo, che colpissero ancora a Piazza Barberini e, infine, che giungessero organizzati e armati fino a Piazza del Popolo, dove hanno potuto scatenare la propria furia contro i manifestanti, fra i quali vi erano intere famiglie con bambini.

Si ricorda che il questore, il capo della polizia e lo stesso Ministro sono stati avvertiti durante i primi attacchi, quando ancora

sarebbe stato possibile impedire ulteriori aggressioni e che nulla è stato fatto in questa direzione, sebbene già nei giorni precedenti gli stessi «autonomi» avessero attaccato un corteo di studenti.

Si chiede, pertanto, di sapere quali provvedimenti si intendano prendere per porre fine, in Roma, alle azioni aggressive di un gruppo poco numeroso, politicamente isolato, organizzato in forma paramilitare, che ostacola sistematicamente il libero svolgimento di manifestazioni politiche e sociali che caratterizzano positivamente la vita democratica della Capitale.

(4-03416)

**Ordine del giorno
per la seduta di mercoledì 29 ottobre 1986**

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica domani, mercoledì 29 ottobre, alle ore 16,30, con il seguente ordine del giorno:

I. Deliberazione sulle conclusioni adottate dalla 1ª Commissione permanente, ai sensi dell'articolo 78, comma terzo, del Regolamento, in ordine ai disegni di legge:

1. Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, concernente modifiche al regime delle esenzioni dalle imposte sul reddito degli interessi e altri proventi delle obbligazioni e dei titoli di cui all'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 (2002) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

2. Conversione in legge del decreto-legge 26 settembre 1986, n. 582, concernente norme integrative della legge 11 gennaio

1986, n. 3, per la determinazione delle caratteristiche tecniche dei caschi protettivi in dotazione alle Forze armate, ai Corpi armati dello Stato, alla Polizia di Stato ed ai Corpi di polizia municipale e modifiche alla legge 11 gennaio 1986, n. 3, in materia di uso del casco protettivo (2003) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

3. Conversione in legge del decreto-legge 27 ottobre 1986, n. 701, recante misure urgenti in materia di controlli degli aiuti comunitari alla produzione dell'olio di oliva (2009).

II. Discussione del disegno di legge:

Legge pluriennale per l'attuazione di interventi programmati in agricoltura (1982) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

III. Discussione dei documenti:

1. Relazione sulle prospettive della politica agricola comune (*Doc. XVI, n. 7*).

2. Relazione sul nuovo piano agricolo nazionale (*Doc. XVI, n. 9*).

IV. Discussione del disegno di legge:

Conversione in legge del decreto-legge 3 ottobre 1986, n. 619, recante misure urgenti per il risanamento delle gestioni dei porti e per l'avvio della riforma degli ordinamenti portuali (1977).

La seduta è tolta (*ore 18,50*).

DOTT. PIERFRANCESCO MICHELA ZUCCO
VICE SEGRETARIO GENERALE
Incaricato *ad interim* della direzione
del Servizio dei resoconti parlamentari